

C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

11 dicembre 2015

Emendamenti

4.258, 10.99, 16.292, 21.81, 22.78, 23.40, 27.233, 33.426, 40.78 del Governo e 28.90, 33.427, dei Relatori

Sostituire i commi 23 e 24 con i seguenti:

23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.

24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 24, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.



4.258 %

Relazione Tecnica

La disposizione in esame modifica gli attuali commi 23 e 24 del disegno di legge di stabilità. Il comma 23 specifica che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Restano ferme le eccezioni già previste per il settore sanitario, per le anticipazioni di liquidità e per altre fattispecie indicate nel medesimo comma 23.

L'attuale testo del comma 23 già prevede che "per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015".

Sotto l'aspetto strettamente del gettito non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale gettito tributario della P.A.

Per quanto riguarda il comma 24, rispetto alla formulazione approvata al Senato, viene abrogata la sanatoria delle deliberazioni 2015 relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni dopo il termine di approvazione dei bilanci che per il 2015 era fissato al 30 luglio 2015.

In coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica dell'emendamento che aveva introdotto la disposizione in esame non si stimano effetti finanziari.

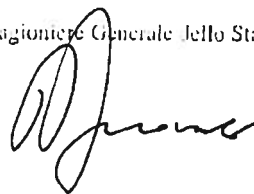
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

 ☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015



4.258%



All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 72,
 - 1) nella lettera a), sopprimere le parole "o l'utilizzo"; nella stessa lettera, sostituire le parole "all'Agenzia delle entrate competente per territorio" con le seguenti: "all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La predetta dichiarazione ha validità per l'anno in cui è stata presentata";
 - 2) nella lettera b), sopprimere le parole "o utilizzati";
- b) al comma 75, dopo le parole "allo scambio e all'utilizzo" aggiungere le seguenti: "di tutte le informazioni utili, ed in particolare";
- c) al comma 78, lettera b), sostituire le parole "l'autocertificazione" con le seguenti: "la dichiarazione";
- d) sostituire il comma 77, con il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo."
- e) il comma 79 è sostituito con i seguenti:

"79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

 - a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
 - b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un apposito "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
 - c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.



10.99%

Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a) del medesimo comma, ferma restando l'assegnazione alla Rai-Radiotelevisione spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio, possono esserlo in quello successivo.

79-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto di residui. Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare:

- a) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- b) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) articolo art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- d) articolo art. 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) articolo art.1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296.



10.99%

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede la finalizzazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una quota parte delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 e seguenti, per il triennio 2016-2018 ad interventi di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli anziani ultra settantacinquenni con reddito inferiore agli 8.000 euro, nonché al finanziamento di un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a garantire il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro annui e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

La quota residua delle predette maggiori entrate resta destinata alla RAI - Radiotelevisione spa secondo la legislazione vigente.

Le maggiori risorse disponibili potranno essere quantificate solo una volta acquisito all'erario l'effettivo gettito delle disposizioni concernenti il canone televisivo.

Nel predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono le risorse iscritte nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo economico per i contributi in favore della radiodiffusione sonora e televisiva locale (piani gestionali 1 e 6) ad eccezione dei rimborsi per la trasmissione di messaggi autogestiti (piano gestionale 2), come nella tabella di seguito riportata.

Dall'iniziativa non derivano quindi effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

15.8 - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

Cap. 3121 - Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale

Autorizzazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 e decorrenza
(P.G. 1)	28.079.890	27.871.017	26.665.403	25.312.178	25.988.645	26.380.806	26.380.806	26.380.806	37.680.806	37.680.806
(P.G. 6)	20.000.000	20.000.000	19.681.807	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Totale	48.079.890	47.871.017	46.347.210	45.312.178	45.988.645	46.380.806	46.380.806	46.380.806	57.680.806	57.680.806

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

11 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale

10.99%

5

Emendamento

Dopo il comma 126, inserire il seguente:

126-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per il 2016.

126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 145, sostituire la parola "2014" con la seguente: "2015" e la parola "2016" con la seguente: "2017";

Al comma 150, sostituire la parole "2016", "2017", "2018", "2019" e "2020", rispettivamente con le seguenti: "2017", "2018", "2019", "2020" e "2021".

126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste Italiane. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

16.292 %

impresa							
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

in milioni di euro

Pertanto, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento in esame al netto di quelli già scontati:

Credito d'imposta (School Bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone Fisiche	5	5	3,9	-5	-5	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	2,5	2,5	1,9	-2,5	-2,5	-1,9	0
Totale	7,5	7,5	5,8	-7,5	-7,5	-5,8	0

in milioni di euro sono stabiliti.

I risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro il 2016 sono utilizzati a copertura degli oneri di cui al comma 126-bis, mentre per l'esercizio 2017 e 2018 confluiscono nel fondo "La buona scuola", rispettivamente per euro 7,5 milioni ed euro 5,8 milioni.

Infine, si prevede che al maggiore onere, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 DIC. 2019

16.292/

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 venga incrementato di euro 23,5 milioni per l'esercizio 2016.

Al maggiore onere, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede per euro 7,5 milioni per mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e per euro 16 milioni per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sull'apposito conto corrente n. 53823530 presso Poste Italiane. Viene, inoltre, prevista una clausola di salvaguardia in relazione al versamento in entrata delle somme pari a 16 milioni di euro. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

In particolare, il comma 126-ter modifica l'articolo 1, comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107 posticipando di un anno l'entrata in vigore del cd. "school bonus", prevedendo un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 e nel 2017 e del 50% per quelle effettuate nel 2018, in luogo del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017.

Il rinvio della norma al 2016 determina gli stessi effetti stimati nella relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 145 della legge n. 107/2015, posticipati di un anno, così come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Credito d'imposta (School Bonus)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

in milioni di euro

Attualmente nel Bilancio dello Stato sono scontati i seguenti effetti finanziari:

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0

16.292%

1. All'articolo 1, dopo il comma 178, sono aggiunti i seguenti:

"178-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 325, primo periodo, prima delle parole: "del 40 per cento" è inserita la parola: "massima"; dopo la parola: "produzione" sono aggiunte le parole: "e distribuzione in Italia e all'estero"; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse intensità dei benefici eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del successivo comma 327, lettere a) e b).";
- b) al comma 326, dopo la parola: "apporti" sono aggiunte le parole: "alla produzione";
- c) al comma 327, lettera a), le parole: "pari al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità ed intensità del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325, "; la cifra: "3.500.000" è sostituita dalla cifra: "6.000.000";
- d) al comma 327, lettera b), la parola: "pari" è sostituita dalle parole: "non superiore" e al n. 1) le parole comprese tra: "riconosciute" e: "articolo 7" sono sostituite dalle parole: "ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9" e la cifra: "1.500.000" è sostituito dalla cifra: "2.000.000"; dopo le parole: "ciascun periodo d'imposta" è aggiunto il seguente periodo: "il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempistica del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto;"
- e) al comma 327, lettera c), n. 1, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle parole: "a non oltre il 40 per cento" e dopo le parole: "50.000" sono inserite le seguenti: ", nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto nel successivo comma 333 del presente articolo, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1 gennaio 1980"
- f) al comma 332, le parole comprese tra: "l'80%" e: "film" sono sostituite dalle seguenti: "la percentuale stabilita, in conformità alla normativa comunitaria, nel decreto previsto al comma 333";

178-ter. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 15 è soppresso;
- b) la lettera a) dell'articolo 2, comma 6, è soppressa.



1
21.81%

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono soppressi i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto 12 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ”.

RELAZIONE

In attesa della più ampia riforma del settore cinema, si rendono necessari e urgenti taluni correttivi normativi diretti a migliorare il sistema delle agevolazioni fiscali alla produzione cinematografica. Inoltre, per esigenze di coordinamento occorre aggiungere agli interventi sulla legge finanziaria per il 2008 anche alcuni limitati interventi sul decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e sul decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2014, n. 106.

Le novità sono finalizzate alla realizzazione di un sistema complessivo di agevolazioni fiscali più elastico e dinamico, oltre che più orientato alle strategie di internazionalizzazione della produzione audiovisiva italiana, mantenendo nel contempo gli attuali criteri di semi-automaticità e lasciando agli operatori, senza alcun intervento discrezionale dell'Amministrazione, la scelta fra le varie opzioni che potranno essere messe a disposizione, nell'ambito comunque delle risorse già stanziare.

Con le modifiche proposte, quindi, si prevede:

1. l'introduzione della possibilità (non dell'obbligo) di modulare, con il decreto attuativo, le aliquote del tax credit interno produzione, del tax credit esterno produzione e del tax credit distribuzione (esteso alla distribuzione internazionale), così consentendo la possibilità di delineare diversi mix fra misure di incentivazione e relative aliquote, fra i quali il beneficiario potrà scegliere, autonomamente e senza interventi discrezionali dell'Amministrazione, quello maggiormente adatto alle caratteristiche specifiche produttive, distributive e finanziarie dell'opera. Alle misure esistenti si aggiunge l'estensione del tax credit esterno anche alle fasi della distribuzione di opere audiovisive in Italia e all'estero;
2. l'estensione del tax credit digitale esercenti agli investimenti per ristrutturazione, adeguamento tecnologico, apertura e ripristino sale. Questo intervento riassorbe i contributi in conto capitale e in conto interessi all'esercizio cinematografico ed anche il tax credit per le sale storiche, potendosi, nel decreto attuativo, procedere ad una modulazione delle aliquote differenziate in base alla tipologia di sale, con particolare riferimento, appunto, a quelle storiche;
3. il potenziamento di alcuni strumenti di programmazione e controllo.

Più nel dettaglio:

Modifiche alle norme in materia di agevolazioni fiscali al settore cinematografico ed audiovisivo.



Al comma 325 dell'articolo 1 della legge 244/2007, viene introdotta la possibilità di differenziare, con decreto ministeriale, le aliquote di agevolazione del tax credit per gli investitori esterni al settore e viene estesa questa tipologia di tax credit, finora riservato solo agli apporti in denaro per la produzione cinematografica, anche agli apporti per la distribuzione di opere nazionali in Italia e all'estero, rafforzando quindi gli strumenti a sostegno della circolazione delle produzioni italiane dentro e soprattutto fuori i confini nazionali.

Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 244/2007, in conformità con la modifica al precedente comma 325, si precisa che l'obbligo di spesa sul territorio italiano – in quanto requisito di ammissibilità al credito d'imposta – è previsto solo per gli apporti alla produzione, non essendo applicabile nel caso della distribuzione all'estero ed essendo ridondante nel caso della distribuzione sul territorio nazionale; per questi ultimi due strumenti di agevolazione, di nuova introduzione, gli eventuali e necessari limiti possono essere previsti più opportunamente in sede di decreto attuativo.

Alla lettera a) del comma 327 dell'articolo 1 della legge 244/2007, vengono inserite modifiche che rendono possibile modulare le aliquote del tax credit per la produzione, incrementandolo dal 15 per cento fisso ad un intervallo tra il 15 e il 30 per cento del costo di produzione. Questa modifica consente, ad esempio, la combinazione fra l'aliquota "classica" del 15% ovvero di una nuova più elevata aliquota (da definire entro il limite massimo del 30%) con l'attivazione o meno di uno o più degli altri strumenti di incentivazione fiscale, in base a pochi modelli predefiniti da delineare e prevedere nel decreto di attuazione e la cui scelta resta in capo al beneficiario, senza nessun intervento discrezionale dell'Amministrazione. Contestualmente viene innalzato il limite massimo annuo di beneficio riconoscibile alla singola azienda, nell'ottica di favorire la crescita dimensionale della capacità produttiva di ciascuna impresa;

Al predetto comma, lettera b), punto 1, è inserita un'aliquota massima e non fissa anche per la distribuzione nazionale ed introdotto il tax credit per la distribuzione di opere italiane all'estero. Con l'abrogazione del punto 1) del predetto comma, lettera b), si elimina la distinzione di aliquota fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive, stabilendo un'unica aliquota massima e un unico plafond per le tutte le opere ammesse ai benefici di legge ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Si tratta di una possibilità che consentirebbe, ad esempio, di venire incontro alle esigenze di allungamento della stagione cinematografica, calibrando opportunamente le aliquote.

Alla lettera c) del comma 327, si eleva la aliquota del credito d'imposta per l'esercizio dal 30 al 40 per cento delle spese sostenute, rendendo anche in questo caso la quota del 40 per cento un aliquota massima di credito e non una quota fissa. Si rendono eleggibili al credito d'imposta, oltre gli interventi relativi alla digitalizzazione degli impianti di proiezione, anche gli investimenti per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, dei relativi impianti e servizi accessori, e gli investimenti per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto verrà previsto nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 333. In particolare, si introduce la possibilità di tener conto delle esigenze delle sale cinematografiche storiche, attive cioè da prima del 1 gennaio 1980. Di conseguenza, è disposta contestualmente la soppressione dell'articolo 15 del decreto legislativo 28/2004 che prevede i contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi alle sale e la



soppressione dei commi dell'articolo 6 del decreto-legge 83/2014 che hanno istituito il tax credit "sale storiche" in quanto entrambi gli interventi sono assorbiti dall'allargamento del tax credit riservato alle sale cinematografiche.

Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 244/2007, rinvia al decreto ministeriale per l'individuazione del limite massimo di cumulo di aiuti in quanto, nel frattempo, è cambiata la normativa comunitaria di riferimento rispetto all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008.

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, e soppressione della norma relativa al tax credit sale storiche.

La risistemazione delle agevolazioni fiscali previste a favore dell'esercizio cinematografico ed il loro allargamento a misure attualmente agevolate per mezzo di contributi diretti concessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, rendono necessario sopprimere l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. La nuova riformulazione, inoltre, ricomprende nelle linee di intervento anche le misure previste a favore delle sale storiche e quindi conseguentemente è soppressa la relativa normativa.

Contestualmente, si elimina una disposizione normativa che qualifica automaticamente quali film d'essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale; si tratta di una previsione che nel tempo si è dimostrata troppo rigida ed in alcuni casi non ragionevole, anche in considerazione della circostanza che l'attribuzione della qualifica di film di interesse culturale avviene in fase progettuale, mentre la qualifica d'essai è più strettamente correlata al film già realizzato. L'eliminazione dell'automatismo renderà più efficaci i decreti attuativi delle norme relative agli strumenti di incentivazioni legati alla programmazione dei film (premi d'essai - art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - e crediti d'imposta riservato agli esercenti cinematografici ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60).

Gli interventi normativi proposti modificano taluni aspetti delle agevolazioni fiscali esistenti, introducono la possibilità di attivarne altri (tax credit esterno alla distribuzione in Italia e all'estero), ma lo fanno nell'ambito delle risorse già stanziare, quindi non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Le modifiche proposte si muovono tutte nell'ambito delle risorse già stanziare per il tax credit al cinema e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

4

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

12

All'articolo 1, dopo il comma 190, inserire i seguenti:

190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nei termini di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro.

190-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 190-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 190-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5 con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può conferire fino al massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 concernente il Fondo unico per lo spettacolo.

Conseguentemente al comma 369, le parole: "134,340 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "124,340 milioni di euro per l'anno 2016". Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.



22.78%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La procedura di "salvataggio" delle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, avviata con il decreto-legge n. 91 del 2013 e proseguita con l'incremento del fondo di rotazione disposto con il decreto-legge n. 83 del 2014, ha dato risultati importanti e molto positivi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia della gestione di tali enti e per il riequilibrio dei bilanci. È necessario proseguire con costanza su questa strada, adottando due misure.

In primo luogo, occorre concedere margini di tempo più ampi alle nove fondazioni che hanno già avviato il percorso del risanamento, prorogando il termine dall'esercizio 2016 all'esercizio 2018.

In secondo luogo, è opportuno ammettere alla procedura di risanamento anche altre fondazioni che, pur godendo di condizioni economico-finanziarie e patrimoniali migliori e più stabili delle prime, trarrebbero grande giovamento dall'intraprendere a loro volta questo *iter* di razionalizzazione dei propri bilanci e conti economici. Per rendere efficace tale previsione, inoltre, è necessario prevedere una minima dotazione finanziaria aggiuntiva al fondo di rotazione, quantificata nella misura di 10 milioni di euro l'anno 2016, per la copertura dei quali si riduce in misura corrispondente l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposto dal comma 369.

Con il comma 190-*quater* si provvede a disporre la proroga delle funzioni dell'apposito commissario straordinario, già previsto dal decreto legge del 2013 e si prevede la possibilità di supportare l'attività del commissario con esperti nel limite massimo di 3.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione proroga al 2018, per le fondazioni lirico sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013, il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio. Tale proroga non comporta oneri in quanto non sono autorizzate nuove spese in favore delle fondazioni, ma si creano i presupposti affinché le risorse già erogate ai sensi della predetta legge consentano il raggiungimento degli obiettivi in essa prefissati. In ogni caso il raggiungimento nell'anno 2016 dell'equilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni non era scontato nelle previsioni, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, anche considerati i tempi con cui le anticipazioni sono state erogate.

E' inoltre incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di rotazione di cui al comma 6 del citato articolo 11, al fine di consentire l'accesso alle anticipazioni ivi previste anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che non versano nelle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 11 come previsto dal comma 190-*ter*. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma 190-*quater* dispone che il compenso per il Commissario sia determinato nel limite massimo di 100.000 euro e che sia possibile conferire sino a tre incarichi di collaborazione nel limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. All'onere pari a 175.000 euro annui per il 2016, 2017 e il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163 concernente il Fondo unico dello spettacolo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



22.781

POSITIVO
11 DIC. 2015

NEGATIVO

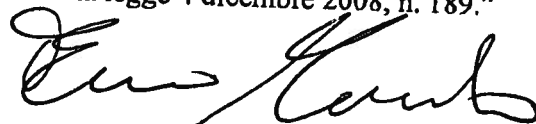
[Signature]

14

All'articolo 1, dopo il comma 196 aggiungere il seguente comma:

"196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termine di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2025 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

Relazione tecnica



La disposizione incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 la dotazione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Al relativo onere, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni

La disposizione ha effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto secondo il profilo atteso dell'erogazione dei contributi in conto interessi a valere sul predetto fondo.

All'onere, pari a 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

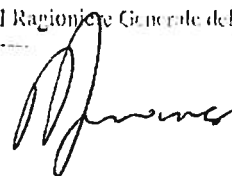
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 4 DIC. 2015




23.40

15

All'articolo 1, comma 254, dopo la parola "(CONI)" sono aggiunte le seguenti parole: "e a ENIT – Agenzia Nazionale del turismo".

Conseguentemente,

al Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2016: - 730.000

2017: - 730.000

2018: - 730.000

Relazione tecnica

La disposizione è finalizzata ad escludere l'ENIT – Agenzia Nazionale del turismo dalle misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009.

Poiché in attuazione delle misure di contenimento a carico dell'Ente sono stati quantificati risparmi in euro 730.000 annui a decorrere dall'anno 2016, è necessario assicurare corrispondente copertura per la quale si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

27.233



~~10.18.1~~

15 bis

~~10.18.1~~

AC 3444

ART. 1

Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:

269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregare diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

I RELATORI

*Ho spinto
A. H. I.*

28.90

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 371 è sostituito dal seguente: "371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie Vento) e Grab (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.";
- b) al comma 372, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) "quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), capoverso 372-bis, del presente articolo.";

- c) dopo il comma 372, inserire i seguenti:

372-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni per ciascun anno dal 2016 al 2020, in 80 milioni nell'anno 2021 e in 40 milioni nell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora dal monitoraggio si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a quelli stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica detto importo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, detti importi sono assegnati, anche mediate riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372 septies, 372 octies, 372 undecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis, sono assegnati: a) nella misura fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative. Tale misura è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) nella misura fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.



33.426 %

372- quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e/o partenza da porti situati in Italia che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi dello Spazio Economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.

372- quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o in partenza in Italia dai nodi logistici e portuali. A tal fine è autorizzata la spesa annua di **euro 20 milioni** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate da apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

372- septies. Per consentire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di **10 milioni di euro**.

372- octies. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, un esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'ottanta per cento nei limiti di quanto stabilito dai periodi successivi del presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate secondo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

372- nonies. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

372- decies. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo l'articolo 46-bis inserire il seguente:

33.426 %

18



"Articolo 46-ter (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali)"

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona da questi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dall'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali od internazionali.
3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 46, commi 1 e 2, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni."

372- undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina, attraverso il tunnel del Frejus, è autorizzata la spesa complessiva di euro **29.026.383** per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383,00 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 per l'anno 2016, 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede a stipulare l'Accordo di Programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia SpA, beneficiaria del contributo per l'Autostrada Ferroviaria Alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la Convenzione stipulata con Cassa Depositi e Prestiti al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia SpA, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla Convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare il Frejus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatrici dei servizi di autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta l'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia essa una impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi incluso un raggruppamento d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'Accordo di programma firmato fra le Parti.



33.426 %

372-dodices. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa, nell'anno 2016, di **5 milioni di euro**. L'individuazione delle modalità tecniche e delle procedure per l'attuazione delle predette finalità è disciplinata da apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

d) al comma 496:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "all'acquisto diretto" inserire le parole: "o al noleggio" e la parola: "automezzi" è sostituita dalla seguente: "mezzi";
- 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente "Al predetto Fondo sono assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

e) Dopo il comma 496 è inserito il seguente:

496-bis :"In considerazione della grave situazione finanziaria concernente l'Azienda Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici a far data dall'entrata in vigore della presente legge è disposto il commissariamento della suddetta società. Con successivo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla nomina del Commissario e di eventuali sub commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il Commissario è incaricato altresì, nel predetto termine di novanta giorni, di predisporre ed inoltrare al Socio unico una dettagliata e documentata relazione in merito allo stato finanziario e patrimoniale della Società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria delle medesima società, anche al fine di consentire al Socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Il Commissario, a seguito della ricognizione contabile provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al Socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione del debito di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. Su proposta del Commissario, la Società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta Società, è autorizzata la spesa, per l'esercizio 2016, di 70 milioni.

Conseguentemente,

alla tabella E, Missione - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma - Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372/p) apportare le seguenti variazioni:
rimodulazione

2016:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000;



33.426 %

20

2017:
CP: + 40.000.000;
CS: +40.000.000;

2018:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000

Conseguentemente alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2016: 0 ;

2017: -40.000.000;

2018: -60.000.000.



33.426 %

RELAZIONE TECNICA

Comma 371- 372 La modifica prevista al comma 371 riformula la destinazione delle risorse destinate alle ciclovie definendo delle priorità mentre al comma 372 si provvede a finanziare l'ulteriore importo aggiuntivo di 13 milioni di euro per l'anno 2016, 25 milioni di euro per l'anno 2017 e 23 milioni di euro per l'anno 2018.

372-bis dispone l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli fino alla classe Euro 2. Il risparmio teorico massimo derivante dall'attuazione del presente comma è valutato in euro 462 milioni per l'anno 2016, 392 milioni per l'anno 2017, in 322 milioni nel 2018, 252 milioni per l'anno 2019, 182 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2012 e 42 milioni per l'anno 2022. Detti risparmi sono stati calcolati come segue.

L'articolo 1, comma 233 della legge di Stabilità 2015 ha escluso i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore dalla fruizione dell'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori. In considerazione dei risparmi valutati con tale esclusione **le attuali agevolazioni erano mantenute fino a tutto il 2018 (comma 234)**. Pertanto, allo stato attuale, sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti:

CONTO PROPRIO		CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
1	23.226	11.038
2	45.844	31.889

(Su un totale di 432.547 veicoli $\geq$ 7,5 tonnellate)

A tali veicoli vanno aggiunti tutti gli autobus che eserciscono servizi di linea e trasporto pubblico locale.

Tenuto conto di quanto sopra, la norma prevede dal 1° gennaio 2016 l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli fino alla classe Euro 2.

Per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all'invecchiamento dei veicoli. Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno.

Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.



33.426%

Ovviamente i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più.

	Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*1)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
Euro 1	2016	34.200	50000 km	2,5	4.200			143.640.000
Euro 2	2016	77.700	60000 km	2,5	5.000			388.500.000
	2016					10.000	70 ME	462.140.000
	2017					10.000	140 ME	392.140.000
	2018					10.000	210 ME	322.140.000

Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è, dunque, stimabile negli importi indicati in tabella.

Tenuto conto: a) che i suddetti importi sono calcolati per competenza e che invece il risparmio effettivo sui conti pubblici è contabilizzato in termini di cassa; b) che la fruizione del credito avviene trimestralmente e in piccola parte mediante rimborsi diretti; c) degli effetti di risparmio conseguenti dalle disposizioni previste con la legge di stabilità 2015 (che ha escluso dal beneficio del credito di imposta i veicoli Euro 0), prudenzialmente i risparmi derivanti dalle presenti disposizioni sono valutati in 160 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni nell'anno 2021 e in 40 milioni nell'anno 2022. Tali risparmi sono destinati a copertura delle misure previste dal presente emendamento.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione del comma. Qualora dal monitoraggio si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a quelli stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica detto importo al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, detti importi sono assegnati, anche mediate riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino invece minori risparmi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372 septies, 372 octies, 372 undecies, 372 dodicies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 372-ter, prevede che qualora dalle misure previste dal comma 372 bis si verificassero maggiori risparmi rispetto a quelli previsti, questi saranno assegnati fino al 15 per cento del loro ammontare per il finanziamento di misure volte a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada, e fino all'85 per cento al fondo di cui al comma 496.



33.426 %

I commi 372-quater, 372 quinquies e 372-sexies: stabiliscono misure per sviluppare l'intermodalità e le Autostrade del mare, in conformità alle linee di politica europea dei trasporti in materia e alla relativa normativa comunitaria. In particolare:

- il comma 372-quater autorizza la spesa di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni per l'anno 2017 e 48,9 milioni per l'anno 2018 per la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di progetti per migliorare l'intermodalità e decongestionare la rete viaria e l'avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto delle merci;
- il comma 372-quinquies autorizza la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016 -2017-2018 per la concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o in partenza dai nodi logistici e portuali italiani, prevedendo la possibilità di utilizzare per le medesime finalità quota parte delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- il comma 372-sexies stabilisce che l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure di attuazione saranno disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 372-septies autorizza la spesa di euro 10 milioni, limitatamente all'anno 2016, per consentire l'immediata ripresa dell'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, garantendone la prosecuzione senza soluzione di continuità. Tale Sezione speciale è stata istituita nel 2009 con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, incrementata per ulteriori 8.209.000 euro circa, a valere sulle risorse stanziare con la Legge di Stabilità 2014 e destinate ad interventi a favore dell'autotrasporto.

Il comma 372-octies: La disposizione prevede che venga riconosciuto, a domanda, un esonero dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'ottanta per cento e comunque nei limiti di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive in termini di Conto delle PA per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018 e una maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare per 65,5 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018

Al fine di acquisire elementi di valutazione e verificare la congruità del limite finanziario posto si rappresenta quanto segue.

La norma prevede che la misura sia adottata in via sperimentale per un periodo limitato di tre anni (2016-2018) e, comunque, incide sui tassi e sul pagamento dei contributi in misura inferiore al 50%. Infatti i contributi previdenziali ed assistenziali incidono per circa il 42% sull'imponibile, di cui circa il 33% a carico dell'impresa ed il resto a carico del lavoratore.

L'abbattimento del 80% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impresa presso cui sono in servizio i conducenti comporta oneri a carico dello Stato che si possono calcolare come segue (i calcoli sono effettuati tenendo a riferimento impresa con dipendenti, mentre in caso di "padroncini" artigiani che guidano il proprio veicolo i contributi sono inferiori).

L'imponibile medio uomo/mese di un autista (Livello 3S del CCNL autotrasporto e logistica) può essere stimato per eccesso in euro 2.000 (prendendo a riferimento la base di computo utilizzata per calcolare gli aumenti contrattuali pari a 1.779 euro, cui aggiungere l'aumento contrattuale



33.426 %

attualmente in trattativa con i sindacati, nonché aggiungendo una quota per tener conto dell'incidenza del lavoro straordinario, ecc.).

Il 33% a carico dell'impresa è quindi pari a circa 660 euro. L'80% è pari a circa 528 euro, che diviso per 22 giorni lavorativi al mese comporta una decontribuzione pari a circa 24 euro a giornata lavorativa.

Per calcolare le necessità finanziarie va ipotizzato quanti viaggi internazionali annui (di durata media di 3 giorni) possano essere computati. Partendo dall'utilizzo delle copie certificate conformi della licenza comunitaria (che ogni veicolo utilizzato per servizi internazionali deve avere a bordo – attualmente rilasciate circa 57.000) e considerando che meno di un terzo di tali veicoli è di categoria Euro superiore a 4 (veicoli dotati di tachigrafo digitale) e di questi solo una parte (circa due terzi) viene utilizzata per almeno 100 giorni per servizi internazionali, si può effettuare il calcolo:

- veicoli utilizzati 13.000 con numero di conducenti equivalente,
- viaggi internazionali anno possibili 75 (durata viaggio media 3 giorni); va considerato che non tutti gli autisti saranno impiegati integralmente solo su viaggi internazionali, ma anche in trasporti nazionali o in cabotaggio nel Paese estero. I viaggi effettivi da considerare possono essere pertanto individuati in un massimo di 70.
- totale viaggi internazionali anno 910.000,
- giorni uomo impiegati 2.730.000.

Onere complessivo circa 65,5 milioni all'anno

Il comma 372-nonies: introduce ulteriori limiti rispetto a quelli già operati negli anni precedenti in materia di deduzioni forfettarie delle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori. Fin dal 2005 le risorse da destinare alla copertura della deduzione forfettaria di spese non documentate spettante agli autotrasportatori per conto di terzi per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore sono state definite con provvedimenti ministeriali a valere sulle risorse destinate al settore. Tale misura, che si traduce in una forma di rimborso di spese correnti, e dunque come contributi ai costi di esercizio, deve considerarsi aiuto di Stato, ed è suscettibile di essere fruita in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore, stante la scarsa entità degli importi.

Dal 2015 le risorse per il settore sono stanziare con carattere strutturale e continuativo (articolo 1, comma 250 della legge di stabilità 2015) e i conseguenti provvedimenti di riparto sono intervenuti ispirandosi a criteri di razionalità ed efficacia, privilegiando, nei limiti del possibile, una prospettiva di superamento della vecchia logica dell'erogazione di meri sussidi, per introdurre nuove forme di aiuti con l'intenzione di rimettere in moto lo sviluppo del settore dell'autotrasporto gravemente penalizzato dal concorso della congiuntura negativa dell'economia, e degli effetti della liberalizzazione del mercato.

Per tali motivi le risorse destinate alle deduzioni forfettarie in parola sono state significativamente ridotte rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, ciò anche in relazione ad una stima dell'utilizzo di siffatta agevolazione da parte dei potenziali beneficiari.

Nel corso del 2015, poiché le risorse destinate allo scopo non risultavano sufficienti a garantire una adeguata quantificazione delle deduzioni forfettarie di spese non documentate, comportando una notevole riduzione dell'importo delle deduzioni forfettarie fruibili rispetto a quanto avvenuto nel passato, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni stesse, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, si è reso necessario incrementare il fondo previsto da 60 milioni di euro a 95 milioni di euro.

Al fine di scongiurare il rischio che l'importo destinato a tale deduzione (60 milioni per gli anni 2016 e 2017) non sia sufficiente per una congrua quantificazione degli importi delle singole agevolazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate, si rende opportuno ridurre gli importi delle deduzioni forfettarie spettanti.



33.426%

Negli anni 2013 e 2014 tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 56,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Nel 2015, invece, tali importi sono stati fissati dall'Agenzia delle Entrate in euro 44,00 per i trasporti all'interno della Regione in cui ha sede l'impresa e delle Regioni confinanti e in euro 73,00 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Per i trasporti effettuati -sempre personalmente dall'imprenditore- all'interno del Comune ove ha sede l'impresa le deduzioni erano fissate al 35% dell'importo previsto per i trasporti in ambito regionale (articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

La norma proposta, limitando l'agevolazione ad un unico importo (oltre a quello ridotto per i trasporti in ambito comunale) garantirà il rispetto di quanto già previsto a legislazione vigente. **La disposizione quindi non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.**

Il comma 372-decies: reintroduce l'obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all'estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l'impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari.

Il medesimo comma prevede:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa, oltre alla somma da pagare, disponendo il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sarà esibita la predetta documentazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'accertamento;
- la possibilità di produrre la prova documentale in esame mediante qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto da norme nazionali o internazionali. Considerato che generalmente, durante l'effettuazione dei trasporti internazionali, viene prodotta la lettera di vettura internazionale «CMR», la nuova previsione normativa non introduce alcun onere aggiuntivo a carico dei vettori interessati;
- l'applicazione di una più grave sanzione amministrativa (senza alcuna sanzione accessoria), laddove la predetta documentazione non sia stata compilata, risulti mancante di una o più delle indicazioni prescritte ovvero sia stata compilata non correttamente, ferma restando la possibilità di contestare anche l'illecito di cui all'articolo 46 della legge n. 298/1974 (trasporto abusivo), qualora si accertasse comunque che il vettore stava operando in assenza di idoneo titolo autorizzativo o in violazione delle relative prescrizioni;
- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46, commi 1 e 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, qualora l'omessa o incompleta compilazione dovesse impedire all'organo di controllo di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci;
- l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 del Codice della strada e dell'art. 214, per tutte le sopra esposte fattispecie sanzionatorie, in caso di veicolo immatricolato all'estero.

Il comma 372-undecies autorizza la spesa necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dall'accordo con il Governo francese sul tunnel storico del Fréjus (tra Orbassano e Aiton), che prevedono un servizio ferroviario per il trasporto di merci e merci pericolose (combinato accompagnato e non accompagnato), denominato Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), che utilizza la tecnologia "Modalohr" (carri ribassati per trasporto su rotaia di TIR e camion, anche telonati, per il trasporto di container, rimorchi e semirimorchi, oltre alle motrici).



33.426 %

La configurazione societaria di AFA s.r.l. è stata sin dall'inizio paritaria tra Trenitalia e SNCF ed il servizio, denominato sperimentale, ha avuto inizio nel 2003. Infatti, il Progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina è stato regolato inizialmente, in Italia, tramite un Accordo di Programma triennale (2004-2006) stipulato ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n. 166/2002 e del relativo DPR n. 340/2004 di attuazione, che prevedeva il finanziamento in via prioritaria del progetto stesso, mentre, in Francia, tramite una convenzione, rinnovata annualmente, fra il Ministero dei Trasporti e la Società di scopo costituita per l'erogazione del servizio (AFA s.r.l. di diritto italiano - sopra citata).

Dal punto di vista tecnico, si segnala che il servizio commerciale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina, effettua 4 coppie di treni / giorno dal lunedì al venerdì, collegando Orbassano con Aiton attraverso il valico del Frejus (la cui galleria ferroviaria è stata ammodernata per elevare la dimensione della sagoma allo standard internazionale Gabarit B+). La massima capacità di carico, per ogni singolo collegamento, è di 22 unità per treno, che corrisponde ad una massima capacità giornaliera, nei due sensi di marcia, di 176 unità (contenitori tipo: container, rimorchi, semi-rimorchi o telonati).

La capacità effettiva tuttavia può essere minore e varia a seconda del tipo di servizio richiesto dagli autotrasportatori (trasporto accompagnato con autista: motrice e contenitore - o non accompagnato: solo contenitore) a causa delle configurazioni tecniche necessarie per accogliere sia le unità di carico sia le motrici.

Dal punto di vista formale, il Progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione europea, sia sotto il profilo della concentrazione sul mercato, sia per quanto riguarda la coerenza degli aiuti concessi con il Trattato istitutivo della Comunità Europea nel corso del 2003. Successivamente l'Accordo è stato rinnovato per l'anno 2007, poi per il biennio 2008-2009 e successivamente prorogato annualmente, con reperimento di specifici fondi, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 previa autorizzazione agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea. Ciononostante a seguito dell'ultima richiesta di autorizzazione alla concessione dell'aiuto di Stato, la Commissione europea, con decisione n. C(2012)4636 dell'11.7.2012, ha prorogato la possibilità di concedere l'aiuto di Stato soltanto al giorno 30 del mese di giugno 2013. Si segnala per altro che nel 2009 era stata avviata una procedura di gara per l'assegnazione dei servizi a mercato, la quale tuttavia non è mai stata portata a conclusione in ragione della mancanza di certezza finanziaria circa la copertura degli oneri conseguenti.

In conseguenza di quanto sopra il servizio sperimentale dell'AFA si è concluso il 30 giugno 2013 e l'Italia, in via cautelativa, ha ritenuto opportuno non procedere all'erogazione del finanziamento già impegnato e previsto per il I semestre 2013. Infatti, con riferimento a fondi residui 2012 (sul capitolo 7290, impegnati con DD n. 83 del 4.12.2012), è stato predisposto uno specifico Accordo di programma (AdP) per il primo semestre dell'anno 2013 firmato in data 6.11.2012 e approvato con decreto dirigenziale n. 75 dell'8.11.2012 e, quindi, inoltrato alla Corte dei Conti per il tramite degli Uffici Centrali di Bilancio presso il MIT. Tuttavia l'AdP relativo al primo semestre 2013, è stato oggetto di osservazioni da parte della stessa Corte dei Conti che, avendo ricevuto l'Accordo in data 18.02.2014, ha restituito il provvedimento non registrato perché aveva, ormai, esaurito i propri effetti essendo terminata in data 30.6.2013 l'attività del contratto in questione.

Al fine di non interrompere il servizio, che a metà del 2013 iniziava a beneficiare degli effetti positivi della ristrutturazione della galleria del Frejus, ed in considerazione dell'importanza che lo stesso riveste, in un'area delicata come quella delle Alpi, sia per ragioni ambientali che politiche, Trenitalia, pur in mancanza di Accordo tra le Parti, ha continuato per tutto il 2013 e fino ad oggi il servizio di trasporto intermodale AFA. In particolare, dal 1 luglio 2013 il servizio è stato denominato "transitorio", ovvero propedeutico alla definizione e preparazione della procedura di gara con la quale si prevede di poter assegnare tali servizi per un periodo di concessione decennale



33.426%

a partire tendenzialmente dal 1/1/2018, ovvero dal 1/7/2018, con conclusione rispettivamente il 31/12/2027, ovvero il 30/06/2028.

Per chiedere l'autorizzazione a tale servizio transitorio, di passaggio fra il periodo "sperimentale" ed il successivo servizio definitivo da aggiudicare mediante la sopra richiamata gara internazionale, è stata presentata nel corso del 2014 apposita comunicazione di notifica per aiuti di stato compatibili, ai sensi dell'art. 93 del TFUE, alla Commissione europea. La procedura, avviata d'intesa con le Autorità francesi, era pertanto orientata alla regolarizzazione ed al riconoscimento da parte della Commissione europea della contribuzione pubblica di tutto il periodo transitorio e del successivo periodo definitivo, al fine di poter arrivare quanto prima ad avviare la procedura di gara internazionale e trovare i necessari finanziamenti a copertura dei servizi erogati da Trenitalia nelle more della conclusione di tale procedura di notifica. In particolare in data 23 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015 le autorità italiane e francesi hanno rispettivamente notificato alla Commissione europea, conformemente alle disposizioni dell'art. 108, paragrafo, 3 del trattato sul funzionamento dell'UE, il finanziamento del servizio transitorio di autostrada ferroviaria alpina in oggetto. La Commissione ha chiesto, il 6 marzo 2015, informazioni supplementari alle autorità dei due Stati coinvolti ricevendo risposta il 31 marzo 2015.

L'iter della notifica si è quindi concluso positivamente per AFA con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)3455 del 26.5.2015. Con tale Decisione si è dimostrata la correttezza giuridica e la possibilità di procedere alla erogazione del contributo statale per i servizi AFA nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2018 (denominato periodo transitorio) e per il successivo periodo post-gara di dieci anni.

Pertanto, la proposta emendativa consente di addivenire alla conseguente sottoscrizione, in tempo utile, dell'Accordo di Programma con Trenitalia in considerazione del fatto che l'impresa ferroviaria ha continuato ad espletare i servizi AFA dal 1 gennaio 2013, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza ricevere alcun contributo. Si segnala infine che l'approvazione di tale norma è propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che tale ultimo finanziamento è indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica che, in base ai tempi autorizzati dalla CE, dovrebbe partire entro giugno 2016.

Si precisa inoltre che risulta fondamentale, urgente ed indispensabile l'approvazione della norma per il periodo transitorio, anche in base agli accordi bilaterali fra i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti presi negli ultimi tre incontri fra Italia e Francia.

Per coprire tutto il periodo transitorio, si intende procedere alla definizione dell'Accordo di programma per il periodo transitorio, autorizzato dalla CE, e precisamente dal 01 gennaio 2013 al 30 giugno 2018. La relativa spesa è di euro 21.026.383 milioni per l'anno 2016, 5,4 milioni per l'anno 2017 e 2,6 milioni per l'anno 2018.

La proposta emendativa, inoltre, si prefigge, l'obiettivo di trovare le risorse necessarie ad aggiudicare tale servizio AFA mediante una concessione ad una impresa ferroviaria. La stessa norma prevede quindi anche di incentivare lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci attraverso le Alpi, limitando l'attraversamento dei valichi fra Italia e Francia da parte dei mezzi pesanti (TIR e camion con rimorchi e semi-rimorchi). A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

Il comma 372-dodicesimo prevede un'autorizzazione di spesa, nell'anno 2016, di 5 milioni, al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché incrementare le verifiche di conformità su



33.426 %

veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, e ciò a seguito dei recenti eventi che hanno riguardato le emissioni inquinanti di veicoli diesel del gruppo Volkswagen, artificiosamente modificati per superare gli stringenti limiti imposti dalle prove di omologazione.

Più in generale, la rinnovata attenzione alla salute dei cittadini e alla sicurezza della circolazione, assieme alla sempre crescente maggiore complessità dei veicoli e della loro componentistica meccanica ed elettronica, rende necessario implementare il livello e la qualità delle verifiche e prove e dotare le strutture delle risorse necessarie per far fronte a tale attività.

Sono in corso di approfondimento le specifiche tecniche al fine di individuare le prove più efficaci per evidenziare (con strumenti e modalità non contestabili) la eventuale sussistenza di alterazioni artificiali dei dati di emissione in particolari condizioni di prova, quali quelle di omologazione sui rulli. Sono previste prove su veicoli nuovi e usati, prodotti da diversi costruttori, che montino motori diesel Euro 5 con cilindrata tra i 1200 e i 220 cm³. Le prove saranno effettuate a valle di un'accurata selezione dei modelli in funzione delle numerosità di esemplari circolanti. E' inoltre in corso l'individuazione, con procedure ad evidenza pubblica, dei laboratori indipendenti cui sarà affidata l'esecuzione della campagna di prove da condursi alla presenza di tecnici del Dipartimento dei trasporti.

La modifica prevista al comma 496, punto 1) è volta a specificare che il nuovo sistema è finalizzato non solo all'acquisto ma anche al noleggio mentre al punto 2) prevede ulteriori risorse finanziarie all'istituendo Fondo destinato al rinnovo del parco mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale. Tali risorse sono pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 496-bis, destina 70 milioni di euro per l'anno 2016 per fronteggiare la grave situazione finanziaria dell'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi Automobilistici nelle more dell'attuazione del piano di risanamento e per assicurare la continuità operativa della Società. La ferrovia del Sud est è una Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esercisce servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza della regione Puglia.

In particolare la società in parola serve un'utenza annuale pari a 17 milioni di passeggeri, ha una rete ferroviaria estesa per circa 470 km ed ha un organico pari a circa 1300 unità. Attualmente la situazione finanziaria ed economica della società, che è stata oggetto, il 24 novembre u.s., di cambiamento della governance, ha assunto gravi profili di criticità che non consentono la continuazione dell'attività aziendale con la conseguenza che, in assenza di un intervento straordinario, si produrranno già dal corrente mese di dicembre effetti negativi significativi sulla regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico eserciti sul territorio della regione Puglia nonché effetti traumatici di carattere economico e sociale conseguenti all'impatto che la crisi in parola produrrà sull'organico dell'azienda e sull'indotto economico che ruota attorno ad essa.

La norma proposta prevede un intervento straordinario volto ad assicurare la continuità aziendale e con essa la continuità e la regolarità del servizio pubblico mediante l'intervento di un Commissario che persegua un percorso di efficientamento aziendale imposto dalla legge al fine di produrre gli effetti attesi senza condizionamenti esterni pena la messa in liquidazione dell'azienda. Per quanto attiene l'esigenza finanziaria quantificata in 70 milioni di Euro essa rinviene da una analisi economico-finanziaria che è stato possibile effettuare a seguito del richiamato cambio di governance. In particolare la nuova governance ha potuto riscontrare d'intesa con il Collegio sindacale della Società una difficoltà finanziaria di circa 170 milioni di Euro conseguente: allo squilibrio finanziario derivante dal rapporto debiti crediti; all'assorbimento dell'accantonamento del T.F.R.; all'assorbimento del Capitale sociale; alla sussistenza di crediti di dubbia esigibilità. L'importo di 70 milioni di Euro viene considerato congruo per il risanamento aziendale se autorizzato per effettivi interventi di efficientamento aziendale ricorrendo eventualmente anche alle procedure di ristrutturazione del debito previsto dalla legge n.2 del 16 marzo 1942.



33.426 %

La rimodulazione della tabella E Missione - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma - Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372/p) garantisce la copertura finanziaria per l'anno 2016, mentre determina un maggior onere pari a 40 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018.

La riduzione della Tabella B, relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 40 milioni nel 2017 e 60 milioni per il 2018 e successivi garantisce le ulteriori risorse necessarie alla copertura dell'emendamento nel suo complesso.

Riepilogo effetti finanziari emendamento (in euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Risorse emendamento	-250.000.000	-200.000.000	-220.000.000	-220.000.000	-220.000.000	-140.000.000	-100.000.000
Credito d'imposta agev. gasolio - Esclusione Euro 1 e 2	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-160.000.000	-80.000.000	-40.000.000
Tabella B MIT	0	-40.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
Tabella E - MEF - Risorse ANAS cap. 7372	-90.000.000						
Utilizzi proposti	249.926.383	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	140.000.000	100.000.000
Sistema nazionale di ciclovie turistiche (Incremento risorse)	13.000.000	25.000.000	23.000.000				
Marebonus - contributi decong. rete viaria	45.400.000	44.100.000	48.900.000				
Ferrobonus - contributi decong. rete ferrov.	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
Fondo di garanzia piccole e medie imprese - Sez. Autotrasporto	10.000.000						
Decontribuz. imprese autotrasporto	65.500.000	65.500.000	65.500.000				
Autostrada ferroviaria Alpina- Frejus	21.026.383	5.400.000	2.600.000				
Autostrada ferroviaria Alpina- Frejus (ulteriore finanziamento)			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Programma controllo emissioni inquinanti veicoli	5.000.000						
Rinnovo Parco autobus (Incremento risorse)				210.000.000	210.000.000	130.000.000	90.000.000
Ferrovie del Sud Est	70.000.000						
Tabella E - MEF - Risorse ANAS cap. 7372		40.000.000	50.000.000				

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

11 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

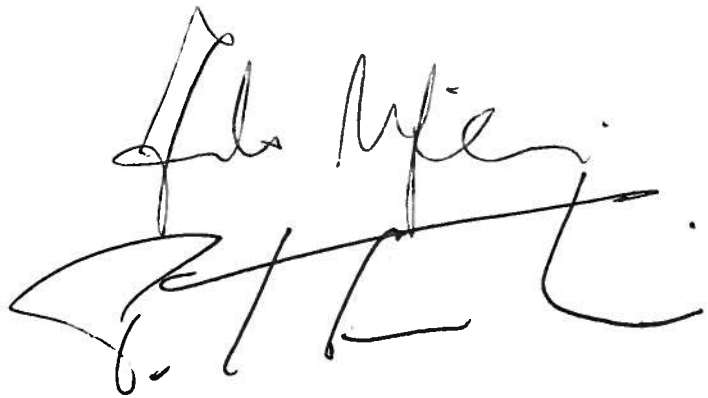
[Firma]

33.426 /

Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:

372-bis. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ANAS è autorizzata, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze.

I Relatori.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Miceli', with a large, stylized flourish underneath.

33.427

All'articolo 1, comma 471, sono apportate le seguenti modifiche:

- al capoverso "2-bis", dopo le parole «interessata al provvedimento.» è aggiunto il seguente periodo «La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.»;
- il capoverso "2-ter" è sostituito dal seguente «Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».
- dopo il capoverso "2-ter", è aggiunto il seguente: «2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto interviene sulle previsioni di cui al comma 471 dell'art. 1 del disegno di legge in argomento.

Con la prima modifica si propone l'inserimento di una norma transitoria che estenda l'ambito di applicazione della novella introdotta all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche alle diffide effettuate, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche indicate. Sono fatti salvi, in tal modo, gli effetti giuridici delle diffide che, nel frattempo, dovessero essere adottate.

Con la seconda modifica vengono specificati i poteri e le facoltà attribuite al commissario, già previsti per i Presidenti di regione che subentrano nel territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. I contenuti del comma 2-ter, di cui si propone la sostituzione, sono comunque ricompresi nella disciplina indicata nel presente emendamento, in quanto è già previsto l'avvalimento delle strutture ed uffici di cui al citato comma 2-ter.

Con la terza modifica si estendono le citate disposizioni anche ai casi di procedure di infrazione europee in corso.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui al presente emendamento, essendo volte a introdurre una disciplina transitoria, attribuire poteri e facoltà già previsti dall'ordinamento vigente, nonché specificare



40.78%

l'ambito di applicazione di tali norme, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, bensì determinano un potenziale risparmio di spesa in termini di minori costi associati alla riduzione delle procedure di infrazione, quantificabili sono a consuntivo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 del 12.11.1996, ha
avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

40.78%

C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

12 dicembre 2015

**Emendamento 42.75, 42.76, 42.77, 42.78 e 42.79 del
Governo**

All'articolo 1, dopo comma 491, aggiungere i seguenti

491-bis. È istituito un Fondo di Solidarietà, di seguito denominato "Fondo", per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati e messi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

491-ter. Il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al comma 3 e sino ad un massimo di 100 milioni euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 *bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. In caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 1.

(1) è subordinata
Giy

491-quinquies. Con i decreti di cui al comma 3 sono anche definiti:

- a) le modalità di gestione del Fondo;
- b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
- c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
- d) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

491-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.



42.75%

491-septies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nei limiti dell'ammontare della prestazione corrisposta.

491-octies. La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 *bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà.



42.75%

Relazione illustrativa

L'articolo prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni subiti dai detentori delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione con i provvedimenti del 21 novembre 2015.

Il fondo avrà una dotazione finanziaria massima di 100 milioni di euro, a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Le prestazioni del fondo saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti.

Con decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso alle prestazioni del fondo, i criteri di quantificazione delle prestazioni e le procedure eventualmente arbitrali da esperire.

La gestione del fondo sarà demandata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Relazione tecnica

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali, sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

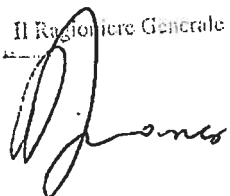
☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 DIC. 2015



42.75%



3

Emendamento - Finanziamento ponte al Fondo di Risoluzione Unico

All'articolo 1, dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

499-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 37 del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

499-ter. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità con i predetti accordi, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti-ponte al predetto Fondo fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.

499-quater. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione, è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

499-quinquies. Per le finalità di cui al comma 499-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

499-sexies. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.

499-septies. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 499-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

Conseguentemente,

All'articolo 1, comma 499 le parole "per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017," sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017,"

42.76 %



4

Relazione tecnica

La disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio 2014 gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso.

Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016.

Tale dotazione è costituita:

1. per 1.500 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale,
2. per 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento, previsto dal comma 499, del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

La disposizione non comporta oneri in quanto l'erogazione dei finanziamenti ponte è eventuale, essendo subordinata alla necessità di intervento del Fondo di risoluzione per un importo superiore alla dotazione dello stesso (che è alimentato da contributi del sistema bancario); inoltre, l'utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione del fondo di cui al comma 499-quinquies non determina effetti di finanza pubblica, atteso che:

1. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 non sarebbero state utilizzate in quanto non richieste dalle regioni per le operazioni di ristrutturazione ivi previste. Peraltro, tali risorse resterebbero acquisite al bilancio o eventualmente versate nella contabilità speciale di cui la disposizione autorizza l'apertura.
2. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come quello istituito ai sensi della presente disposizione ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, essendo anch'esso destinato a coprire oneri eventuali, come quelli derivanti dalle garanzie rilasciate dallo Stato.

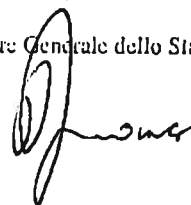
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 4 DIC. 2015

42.76%

5

All'articolo 1, dopo il comma 82 sono inseriti i seguenti:

82-bis. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.

82-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'ottanta per cento di cui al suddetto articolo 84 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non ancora utilizzate.

42.77%



Relazione illustrativa

La procedura di risoluzione bancaria, introdotta dal d.lgs. 180/2015, può prevedere il ricorso alla riduzione di valore e/o la conversione in capitale primario di strumenti di capitale, strumenti ibridi e alcune passività, come le obbligazioni; è altresì previsto, in alcuni casi (intervento per passività escluse, compensazione per depositi protetti su *bail-in* e su cessione di beni), il ripiano delle perdite da parte dei fondi di risoluzione e della dotazione patrimoniale dei sistemi di garanzia dei depositanti (SGD).

L'articolo 1 regola il trattamento fiscale delle variazioni di elementi dello stato patrimoniale che si possono generare in capo all'ente soggetto a procedura di risanamento o di risoluzione, prevedendo l'irrilevanza ai fini Ires e IRAP:

- dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di capitale (comma 1);
- all'interno della procedura di *bail-in*, dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di debito (comma 2) e
- dei conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal SGD a ripiano delle perdite nei casi previsti dal D.lgs. n. 180/2015 a tutela dei depositi protetti (comma 2).

Per gli strumenti di capitale la norma rimuove una discriminazione che altrimenti esisterebbe fra le variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, già oggi irrilevanti per effetto dell'art. 2, c. 22 bis del DL n. 138/2011, e le variazioni di valore imposte nelle procedure di risoluzione.

Motivazioni analoghe a quelle addotte per gli strumenti di capitale valgono per la previsione del comma 2 relativa a strumenti di debito, a conferimenti del fondo di risoluzione e a somme versate dal SGD a fronte di depositi protetti, nel qual caso il coinvolgimento di creditori e di altri soggetti attesta una particolare gravità della crisi. Inoltre, la riduzione delle passività in caso di *bail in* è assimilabile ad un concordato coattivo, soggetta, come altre procedure, al controllo di un autorità (nella fattispecie la Banca d'Italia quale Autorità di risoluzione). Per questo motivo la norma allinea la disciplina tributaria dei maggiori o minori valori in caso di risoluzione a quella già prevista per le variazioni di valore emergenti dalla riduzione dei debiti delle altre società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato (art. 88, c. 4-ter del TUIR); poiché identiche sono le situazioni, identica è la *ratio* e identica è la disciplina. Viene prevista anche per la risoluzione la non rilevanza dei maggiori valori solo per la parte eccedente perdite fiscali di periodo o pregresse. Stesso trattamento fiscale è attribuito anche ai contributi versati dal fondo di risoluzione o del SGD in quanto partecipano in via coattiva alla copertura delle perdite al pari delle passività coinvolte nel *bail in*.

Relazione tecnica

L'articolo prevede nei fatti la non rilevanza delle sopravvenienze attive ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRAP in capo ai soggetti sottoposti ad azioni di *resolution*. In particolare, viene disposta l'irrilevanza ai fini IRES e IRAP:

- dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di capitale (comma 1);



42.77%

7

- all'interno della procedura di *bail-in*, dei maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione/conversione di strumenti di debito (comma 2) e
- dei conferimenti del fondo di risoluzione e delle somme versate dal SGD a ripiano delle perdite nei casi previsti dal D.lgs. n. 180/2015 a tutela dei depositi protetti (comma 2).

Per gli strumenti di capitale (comma 1) si evidenzia che la legislazione vigente già prevede l'irrilevanza ai fini fiscali delle variazioni di valore imposte da clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 2, c. 22 bis del DL n. 138/2011. Si tratta, quindi, di una disposizione volta a garantire lo stesso trattamento anche alle variazioni di valore imposte nelle nuove procedure di risoluzione.

Relativamente agli strumenti di debito (comma 2) si sottolinea che la misura proposta è da considerarsi un allineamento della disciplina tributaria delle variazioni di valori in caso di nuove azioni risoluzione a quella già prevista per le variazioni di valore emergenti dalla riduzione dei debiti delle altre società in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o di piano attestato (art. 88, c. 4-ter del TUIR).

Alla luce di quanto sopra esposto, alle misure di cui all'articolo 1 non si ascrivono effetti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

4



POSITIVO

NEGATIVO

8 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

42.77 %



Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

All'articolo 1, dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti:

"548-bis. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente lettera: "o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.

548-ter. All'articolo 11, al comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi."

548-quater. Le disposizioni contenute nei commi 548-bis e 548-ter si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.500.000;

2018: – 10.500.000.

b) voce Ministero dello sviluppo economico

2016: – 5.000.000;

c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2016: – 1.000.000;

42.78 %

9



d) voce Ministero della giustizia

2016: - 3.400.000.

Trattamento fiscale dei contributi volontari

Relazione tecnica

L'emendamento in oggetto prevede la deducibilità IRES ed IRAP delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge. I contribuenti interessati alla norma sono per la quasi totalità gli intermediari finanziari che aderiscono a un sistema di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sulla base di informazioni pervenute dagli operatori del settore risulta un versamento di circa 230 milioni di euro l'anno.

Attualmente ai fini IRES la contribuzione obbligatoria è deducibile; i contributi su base volontaria di fatto sostituiscono quelli obbligatori già deducibili senza comportare, pertanto, effetti sul gettito IRES.

In base alle variabili indicate si riportano di seguito gli effetti in termini di gettito IRAP, considerando una aliquota media del 4,65% per gli intermediari finanziari e del 3,9% per gli altri contribuenti:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

in milioni di euro

Di cassa con un acconto IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

Cassa	2016	2017	2018	2019	2020
IRAP	-19,4	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5

in milioni di euro

42.78%

10

Alla copertura finanziaria della disposizione si provvederà mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente riferiti agli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della giustizia.

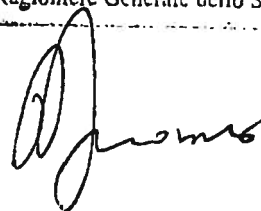
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003, n. 194, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015



42.781



All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:

37-bis. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

37-ter. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

37-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare."

37-quinquies. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.

37-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

b) al comma 369, sostituire le parole: "139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028" con le seguenti: "152,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 198,210 milioni di euro per l'anno 2019, di 195,610 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 224,610 milioni di euro per l'anno 2027 e di 213,200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028".

42.79%



Relazione

La norma introduce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, un'addizionale pari a 3,5 punti percentuali all'aliquota IRES indicata all'articolo 77 del TUIR. Sotto il profilo soggettivo, la misura interessa tutti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992, vale a dire gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le società finanziarie, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del TUB. Ricade nel perimetro applicativo della norma anche la Banca d'Italia mentre ne restano escluse le imprese di assicurazione nonché società capogruppo di gruppi assicurativi.

L'addizionale si configura, sotto il profilo sostanziale, come una maggiorazione dell'aliquota IRES ordinaria, che porta, di fatto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l'imposizione complessiva pari al 27,5 per cento atteso che l'aliquota ordinaria IRES, di cui al citato articolo 77 del TUIR, risulterà applicabile nella misura 24 per cento in virtù di quanto stabilito dalla presente legge.

Il comma 37-ter in esame prevede che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo (articolo 117 del TUIR) assoggettino autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires. Pertanto, nei confronti dei contribuenti rientranti nel perimetro di consolidamento, sia in qualità di soggetto controllante sia di società controllata, l'aliquota incrementale dovrà essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione complessiva globale della *fiscal unit*.

Di conseguenza, trattandosi di un'imposta autonoma, la stessa dovrà essere liquidata e versata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo.

Nel caso di soggetti operanti in regime opzionale di trasparenza fiscale (articolo 115 del TUIR), il partecipante deve assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES mentre il partecipante non deve tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Contestualmente, i successivi due commi prevedono, a decorrere dal medesimo periodo d'imposta sopra evidenziato, una revisione del regime di deducibilità degli interessi passivi dei soggetti di cui al citato articolo 1 del decreto legge n. 87 del 1992.

In particolare, la modifica apportata al comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR rende, di fatto, non più applicabile agli enti creditizi e finanziari l'intera disciplina contenuta nello stesso articolo 96. Infatti, alla luce delle modifiche apportate, si evince come ai predetti soggetti, da un lato, continui a risultare non applicabile la disciplina generale (deducibilità degli interessi passivi in funzione del ROL), in virtù di quanto espressamente disposto dal comma 5 del citato articolo 96 del TUIR, e, dall'altro, divenga non più applicabile la disciplina specifica dettata dallo stesso comma 5-bis in quanto oramai limitata ai soggetti attivi nel settore assicurativo (per i quali, quindi, la deducibilità degli interessi passivi continua ad essere limitata al 96 per cento del loro ammontare).

Di conseguenza, gli interessi passivi degli enti creditizi e finanziari divengono integralmente deducibili ai fini del reddito imponibile poiché ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 109 del TUIR ove si dispone, tra l'altro, che laddove le disposizioni del TUIR non prevedano diversamente, i componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

La deducibilità integrale degli interessi passivi è, altresì, prevista anche ai fini dell'IRAP.

42.79%



**Proposta normativa in materia di indeducibilità integrale degli interessi passivi IRES e IRAP
+ addizionale IRES del 3,5% nei confronti dei soggetti bancari e finanziari**

Relazione tecnica

La disposizione in esame prevede l'introduzione di un'addizionale IRES per soggetti operanti nei settori finanziari e contemporaneamente concede agli stessi contribuenti la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

La misura comporta due effetti in termini di gettito di segno contrario: recupero di gettito da parte della addizionale IRES e perdita di gettito in termini IRES e IRAP conseguente al venire meno della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di micro simulazione IRES
- ai dati del modello di micro simulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili)
- alla integrazione fatta specificatamente per i soggetti bancari più importanti, sulla base dei primi dati provvisori ricavati dal primo invio telematico del modello UNICO2015
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex DL 133/2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133), per valutare il peso relativo dei soggetti bancari rispetto all'universo di riferimento (quasi il 75%)
- alle informazioni specifiche di fonte ABI in merito alle aspettative di ripresa rispetto alla base dati utilizzata per i modelli previsionali.

Al termine del percorso si è ottenuto:

- un effetto positivo della proposta normativa (addizionale IRES del 3,5%) di circa **590** milioni di euro, di cui circa 440 milioni di euro attribuibili alle banche;
- un effetto negativo (riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile alla esclusione della quota di interessi passivi indeducibili per le banche e gli intermediari finanziari;
- in particolare, a fronte di circa 2,6 miliardi di euro di interessi passivi indeducibili (dai dati dichiarativi), ad una aliquota media IRES del 17,5% nel 2017 si è ottenuta una perdita IRES di circa **455** milioni di euro ($2.600 \times 17,5\%$);
- ai fini IRAP ad una aliquota IRAP del 4,65%, la perdita di gettito è di circa **-120,9** milioni di euro ($2.600 \times 4,65\%$);
- in via prudenziale non si attribuisce alcun recupero di gettito alla minore IRAP residua deducibile ai fini IRES.



42.79%

14

Di seguito si evidenzia l'andamento di gettito di cassa, in milioni di euro:

	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	+1.032,5	+590	+590
IRES	0	-796,2	-455	-455
IRAP	0	-223,7	-120,9	-120,9
Totale	0	+12,6	+14,1	+14,1

Milioni di euro

Il maggior gettito previsto è destinato ad incrementare la dotazione del FISPE di cui al comma 369 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

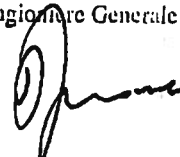
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

✕

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



1 DIC. 2015

42.79%



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

13 dicembre 2015

Emendamenti del Governo 1.1, 9-*bis*.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80, 43.70

A.C. 3444

All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
Descrizione risultato differenziale	2016	2017	2018
<i>Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge</i>	-35.400	-20.000	-11.000
<i>Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)</i>	278.400	295.000	260.000
<i>(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato</i>			

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, sopprimere la lettera a);

b) al comma 34, sopprimere la lettera a);

c) sopprimere il comma 35;

d) sostituire il comma 36, con il seguente:



"36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro nell'anno 2017, ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro nell'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018." ;

Borse di studio

e) Al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017;

Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

f) Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:

1. "196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro nell'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e alle condizioni fissate dagli art. 25 e seguenti del medesimo.";

196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare."

Edilizia scolastica

g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;

h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

Cyber security

548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.



548-ter. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), è ripartito in via prioritaria tra tali organismi lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Strumentazione delle forze dell'ordine

548-quater. *Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze armate, alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Investimenti difesa e sicurezza

548-quinquies. *Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.*

548-sexies. *Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporto logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*



Bonus 80 euro forze dell'ordine

548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato ai sensi del comma 36. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

Fondo periferie

548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali.



548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1 marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, entro il 31 gennaio 2016.

548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:

1. la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
2. la documentazione che gli enti interessati debbono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
3. i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.



Card cultura giovani

548-terdecies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016 è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

548-quaterdecies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro annui per l'anno 2016, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Credito imposta sistemi sicurezza

548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per l'anno 2016 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe

548-sedecies. Il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 177 è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale."

Credito di imposta strumenti musicali

548-septiesdecies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1



livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2 per mille associazioni culturali

548-octiesdecies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti ed i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate ed allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

Assunzioni FFP

548-noniesdecies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016 sono sostituite dalle seguenti: con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° marzo 2016.



Conseguentemente,

al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce "ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127".

Conseguentemente,

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: -9.000.000

anno 2017: -50.000.000

anno 2018: -30.000.000

Conseguentemente,

- alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

anno 2016: -1.370.000

Conseguentemente,

alla Tabella E, missione "Sviluppo riequilibrio territoriale" programma "Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali", voce Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, art. 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:

2017

cp - 15.000.000

cs - 15.000.000

2018

cp - 15.000.000

cs - 15.000.000



Relazione tecnica

L'emendamento, in conseguenza alla Comunicazione presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle misure che il Governo intende adottare al fine di rafforzare l'apparato di sicurezza nazionale in conseguenza dei recenti gravi fatti di terrorismo, dispone la **modifica del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario** di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità. I nuovi livelli sono fissati in coerenza con i limiti massimi indicati nella Relazione al parlamento 2015, approvati con le Risoluzioni dell'8 ottobre 2015, pari nel 2016 a un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del 2,4 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, cui corrisponde un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato pari a -35,4 miliardi di euro, che le Camere hanno già autorizzato con le risoluzioni approvate a maggioranza assoluta l'8 ottobre scorso. Con apposito emendamento al disegno di legge di bilancio, è rideterminato il livello massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2016.

La soppressione dei commi 33, lettera a), e 34, lettera a), prevista dalle **lettere a) e b)** del presente emendamento, comporta l'eliminazione della possibilità che sia disposta la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5% al 24,5% nel 2016, che si sarebbe verificata qualora fosse stata riconosciuta in sede europea la cosiddetta "clausola migranti". Considerata la suddetta condizione, tali minori entrate non erano state inizialmente considerate nel prospetto degli effetti finanziari (Allegato 3) del disegno di legge riferito ad un obiettivo di indebitamento netto pari al 2,2% del PIL, pertanto, dalla soppressione dei due commi richiamati non derivano nuovi effetti finanziari. Considerata, inoltre, la soppressione dei commi 33, lettera a), e 34, lettera a), non si rende più necessario il comma 35, che viene pertanto anch'esso soppresso.

La **lettera d)** dispone la soppressione del comma 36 con conseguenti modifiche alla dotazione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che viene rifinanziato per 632,5 milioni di euro nell'anno 2016, di 854,5 milioni di euro nell'anno 2017 e ridotto di 1,37 milioni nel 2018. Resta confermata la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per 171,7 milioni di euro per l'anno 2018.

La **lettera e)** prevede, attraverso la modifica del comma 139, un incremento del rifinanziamento, per l'importo di 50 milioni di euro nel 2016, del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

La **lettera f)**:



- comma 196-bis, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, prevede una nuova autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro nell'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, istituito con il successivo comma 548-quinquies. Ai restanti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando le risorse già iscritte a legislazione vigente.

- comma 196-ter, dispone un incremento della dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

Alla lettera g), tenuto conto dei nuovi livelli programmatici dei saldi di bilancio indicati nel presente emendamento, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 412 rende immediatamente disponibili gli spazi finanziari concessi ai Comuni, pari a 500 milioni nel 2016, per gli interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito nonché le spese sostenute dai comuni a compartecipazione e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (BEI) destinati ad interventi scolastici, esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. La disposizione comporta maggiori oneri solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Alla lettera h):

- I commi 548-bis e 548-ter prevedono l'istituzione e le modalità di ripartizione di un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato al potenziamento e all'adozione di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa;

- Il comma 548-quater, istituisce un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze del comparto sicurezza e del comparto difesa. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa;

- I commi 548-quinquies e 548-sexies, al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo, prevedono l'istituzione e le modalità di utilizzo di un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2016. Una quota di tali maggiori risorse, pari a 10 milioni di euro nel 2016, sono utilizzate dal comma 169-bis per il finanziamento degli



interventi nel settore dei piccoli satelliti di cui al comma 196-bis previsto dal presente emendamento.

- Il comma 548-septies, prevede l'attribuzione al personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, ad eccezione di quello dipendente dal Corpo delle Capitanerie di Porto, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, di un contributo straordinario pari a 960 euro annuo, su base annua. Tale contributo non ha natura retributiva, non è soggetto a contribuzione previdenziale e assistenziale e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché la base imponibile ai fini Irap. Sulla base dei dati contenuti nei bilanci di previsione 2016 delle amministrazioni interessate, il personale interessato è stimabile in circa 500.000 unità, per una spesa valutabile, prudenzialmente, in 500 milioni di euro per l'anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, nella considerazione che tali somme non sono soggette a contribuzione previdenziale, imposizione fiscale e Irap. Una apposita clausola di salvaguardia prevista in caso di maggiori spese rispetto alla previsione, accertate previo monitoraggio, viene disposta per 50 milioni a valere sul fondo esigenze indifferibili. Tali somme sono conseguentemente accantonate fino all'esito del monitoraggio.

- I commi da 548-octies a 548-duodecies dispongono, per l'anno 2016, l'istituzione di un fondo per un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti area vasta" con una dotazione di 500 milioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo sono finalizzate, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni, al finanziamento di interventi urgenti da realizzare nel corso del 2016 per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di specifici progetti, lo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali, secondo procedure definite dalle stesse disposizioni. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari ai maggiori stanziamenti stabiliti dalla norma stessa.

- I commi 548-terdecies e 548-quaterdecies prevedono oneri pari a 290 milioni di euro nel 2016, in relazione allo stanziamento di una corrispondente somma per l'assegnazione di una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale che compiono i diciotto anni di età nel medesimo anno secondo criteri, secondo criteri e modalità di assegnazione da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme assegnate con la Carta, entro i limiti delle risorse disponibili, potranno essere utilizzate per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di bilancio pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa.



- Il comma 548-quindecies prevede, per l'anno 2016, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016, per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. La disposizione in esame determina effetti negativi in termini di gettito pari al limite di spesa stabilito dalla norma stessa.

- Il comma 548-sedecies dispone un incremento del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di 1,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per essere destinati, per la quota eccedente il contributo obbligatorio, a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale con un corrispondente onere in termini di bilancio.

- Il comma 548-septiesdecies riconosce per l'anno 2016 agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, un contributo una tantum di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In ordine a tale contributo una tantum sotto forma di sconto sul prezzo di vendita in favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati e, quindi, del rimborso al rivenditore, sotto forma di credito d'imposta di pari importo, si evidenzia che l'effetto finanziario associato alla disposizione in esame, tenuto conto anche del decreto interministeriale attuativo della disposizione in esame, è pari all'onere massimo previsto dalla disposizione stessa, indicato in 15 milioni di euro per l'anno 2016.

- 548-octiesdecies. La norma prevede per l'anno finanziario 2016 l'istituzione di un fondo per la destinazione del due per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo viene finanziato per il medesimo anno per 110 milioni di euro.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali ed il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare le modalità e le procedure di attuazione del presente comma

- 548-noniesdecies. La disposizione prevede che l'anticipo delle assunzioni riferite alle facoltà assunzionali 2017 della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, possa decorrere dal 1 marzo 2016, anziché dal 1 ottobre 2016, come previsto ai sensi della richiamata normativa. L'onere complessivo, stimato in 35 milioni di euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, è proporzionalmente congruo rispetto a quello previsto a legislazione vigente ai sensi del predetto articolo 16-ter, comma 1, del decreto legge n. 78/2015.



Alla parziale compensazione degli oneri recate dai commi contenuti nella disposizione si provvede attraverso una riduzione della Tabella E, missione "Sviluppo riequilibrio territoriale", programma "Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali", voce Ministero dell'economia e delle finanze; nonché della Tabella B, voci Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riepilogo effetti finanziari - (In milioni di euro)

comma	Descrizione			SNF			F8 - IND		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
33, lett. a) - 34, lett. a)	soppressione comma 33, lettera a) e 34, lettera a)	e	t						
36	fondo esigenze indifferibili	s	c		-870,9			-870,9	
36	fondo esigenze indifferibili	s	c	632,5	854,5	-1,4	632,5	854,5	-1,4
139	borse di studio	s	c	50,0			50,0		
169 bis	piccoli satelliti	s	k	19,0	50,0	30,0	19,0	50,0	30,0
169 bis	utilizzo fondo investimenti difesa	s	k	-10,0			-10,0		
169 ter	Istituto nazionale di fisica nucleare	s	k	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
412	edilizia scolastica/utilizzo avanzi comuni	s	k				500,0		
548 bis	cyber security	s	c/k	150,0			150,0		
548 quater	strumentazione forze dell'ordine	s	c	50,0			50,0		
548 quinquies	investimenti difesa	s	k	250,0			250,0		
548 septies	bonus 80 euro forze dell'ordine	s	c	500,0			500,0		
548 duodecies	fondo periferie	s	c/k	500,0			500,0		
548 quaterdecies	card giovani	s	c	290,0			290,0		
548 quindicies	credito d'imposta sistemi sicurezza	s	c	15,0				15,0	
548 sedecies	contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe	s	c	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
549 septiesdecies	2 per mille cultura	s	c	110,0			110,0		
550 octiesdecies	credito imposta strumenti musicali	s	k	15,0			15,0		
551 noniesdecies	scorrimonto graduatorie CCP	s	c	35,0			18,0		
	riduzione Tab. B - MEF	s	k	-9,0	-50,0	-30,0	-9,0	-50,0	-30,0
	riduzione Tab. B MAECI	s	k	-1,4			-1,4		
	Riduzione Tab. E - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	s	k	0,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0
	entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	spese	s		2.612,5	-15,0	0,0	3.080,5	0,0	0,0
	saldo			-2.612,5	15,0	0,0	-3.080,5	0,0	0,0
cultura				Rosso					
sicurezza				Azzurro					
				1.000,4					
				1.000,0					

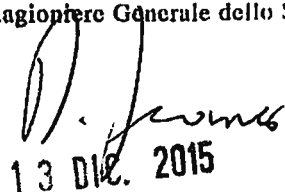
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


13 DIC. 2015

1.1 /

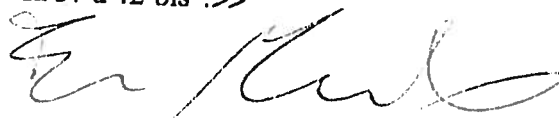
Art. 1

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

<<70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 39 le parole: "opere dell'ingegno", sono sostituite dalle seguenti: "software protetto da copyright".

b) dopo il comma 42-bis, è aggiunto il seguente: "42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis".>>



Relazione tecnica

La lettera a) del comma 70-bis modifica il termine "opere dell'ingegno" in "software protetto da copyright". Si osserva che il termine "opere dell'ingegno" contenuto nel comma 39 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 è stato già declinato con il termine "software protetto da copyright" nell'art. 6 del decreto attuativo del regime "Patent box" (d.m. 30 luglio 2015). Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

La lettera b) del comma 70-bis permette di considerare come un solo bene immateriale una pluralità di beni connessi tra loro da un vincolo di complementarità e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, semplificando peraltro l'applicazione della norma ad un insieme di beni immateriali caratterizzati da una elevata complementarità; alla disposizione in questione non si ascrivono effetti, rivestendo la stessa carattere procedurale.

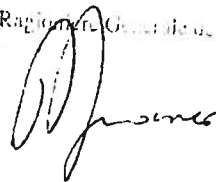
La presente relazione tecnica è firmata dal sottoscritto e per gli effetti di cui all'articolo 3, della legge 21 dicembre 2000, n. 190, è
avuto e no

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015



g-bis. 13



AC 3444

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129-bis. All'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale ».

129-ter. All'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.»;
- b) il comma 1-bis è abrogato;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale.».

129-quater. All'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché" sono soppresse.

129-quinquies. All'art. 1, comma 8-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole "ai commi 7 e" sono sostituite dalle seguenti "al comma".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

comma 129-bis. Il comma modifica l'art. 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire la massima tutela delle aree marine e costiere protette nonché della fascia di mare compresa nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalla linea di costa lungo l'intero perimetro nazionale, estendendo il divieto a tutte le nuove attività *upstream*. La clausola di salvaguardia viene infatti limitata ai soli titoli abilitativi già rilasciati, fino alla naturale vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. A tal fine sono quindi consentite le attività di manutenzione per l'adeguamento tecnologico degli impianti e il mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché le operazioni necessarie per il ripristino ambientale.



16.293

/.

comma 129-ter. Il comma modifica in parte le disposizioni normative introdotte dall'art. 38 del D.L. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), in materia di idrocarburi.

Viene, infatti, eliminato il carattere strategico, di indifferibilità e di urgenza delle attività *upstream* sia a terra che in mare, riconoscendo alle stesse soltanto il carattere di pubblica utilità. I titoli abilitativi comportano pertanto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, come già previsto dal D.P.R. 327/2001.

Viene, inoltre, eliminato il piano delle aree, quale strumento di programmazione per le nuove attività *upstream*, mantenendo quindi inalterate le prerogative regionali previste dalla normativa attualmente vigente, in merito al rilascio dei titoli minerari.

Viene, infine, modificato il comma 5 del citato art. 38, prevedendo che oltre ai titoli minerari disciplinati dalla normativa vigente, possa essere rilasciato anche il titolo concessorio unico, introdotto dallo "Sblocca Italia", con una durata complessiva di 36 anni, di cui 6 anni per la fase di ricerca e 30 anni per la fase di coltivazione, facendo comunque salva l'anticipata chiusura dei lavori in caso di esaurimento del giacimento, nonché il relativo ripristino ambientale.

comma 129-quater. Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 57 del D.L. 5/2012, prevedendo che, per le infrastrutture lineari energetiche, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si proceda con le modalità partecipative di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990.

comma 129-quinquies. La disposizione modifica il comma 8-bis dell'art. 1 della legge 239/2004, eliminando la possibilità di applicare il citato comma che prevede il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adozione delle determinazioni in materia energetica, di cui al comma 7 dello stesso articolo.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui ai commi 129 bis e 129 ter disponendo modifiche prevalentemente di carattere procedurale non determinano effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

✱

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

16.293



11 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

Art. 1

Dopo il comma 154 è aggiunto il seguente:

“154 bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi precedentemente al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.”



18.106 %



Relazione tecnica

L'emendamento è volto a trasfondere in legge quanto disposto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42, secondo cui il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Dal momento che la disposizione conferma l'attuale applicazione della normativa vigente, dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

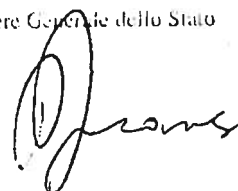


☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

8 DIC. 2015



18.106 /.



All'art. 1, dopo il comma 273 aggiungere il seguente:

"273-bis. All'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo:" Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.30".

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame prevede l'introduzione della deroga concernente il comma 1-ter dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nel quale viene stabilita per gli enti territoriali la possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove siano comprovate documentalmente la mancanza di immobili disponibili da utilizzare nonché l'indilazionabilità dell'acquisto da parte del responsabile del procedimento.

L'approvazione della proposta emendativa introdurrebbe una variazione di natura procedimentale mediante l'introduzione di una specifica deroga per i casi di acquisto di immobili strumentalmente funzionali alla attività della Scuola superiore della magistratura, la cui sede è attualmente ubicata nel complesso di Castel Pulci, grazie ad un accordo sottoscritto tra il Ministero della Giustizia, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e il Comune di Scandicci nel corso del 2012.

L'emendamento, di carattere meramente procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

28.91



Al comma 268 apportare le seguenti modifiche:

- a) Al capoverso 4-bis sostituire le parole "Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per" con le seguenti: ". Per"
- b) Dopo le parole "Forze dell'ordine," inserire le seguenti "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"



Relazione tecnica

La disposizione estende la facoltà di contribuzione da parte dei Comuni al pagamento delle spese relative ai canoni di locazione delle caserme del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Trattandosi di una mera facoltà riservata ai Comuni, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Stato il 9 dicembre 2015.

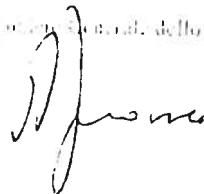


DELEGATO

DELEGATO

Il Presidente del Consiglio di Stato

- 9 DIC. 2015



28.92



Art. 1

Dopo il comma 387, inserire il seguente:

«387-bis. Al fine di valorizzare Enav S.p.A., assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:

a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Il Contratto di Programma tra lo Stato ed ENAV S.p.A. ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 3 maggio 2013, n. 390 ed è stipulato tra ENAV S.p.A. ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette uno schema di Contratto di Programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il Contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo Contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente”*;

2) al comma 2, lettera a), le parole: *“anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea”* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Lo Stato garantisce ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391”*;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, così come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il Contratto di Programma tra lo Stato e ENAV S.p.A. ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette lo schema di Contratto di Programma

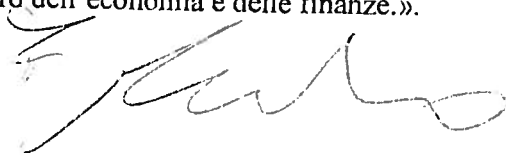


33.429

/.

relativo al predetto periodo ai soggetti di cui alla lettera a), del presente comma entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV S.p.A. implicino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV S.p.A., previo parere favorevole dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»



Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata ad assicurare maggiore certezza al quadro regolatorio delle prestazioni rese da Enav S.p.A., anche adeguandolo alla disciplina europea dei servizi della navigazione aerea, nella prospettiva della quotazione della Società.

La lettera a), n. 1 estende la durata del contratto di programma stipulato tra Enav S.p.A. e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, da tre a cinque anni. La durata del contratto è così allineata a quella dei "periodi di riferimento", ossia dei periodi di validità degli obiettivi prestazionali e dei piani di miglioramento delle prestazioni definiti in sede europea, ai sensi del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 390. E' altresì disciplinata in dettaglio la procedura di approvazione del contratto ed è prevista una clausola di continuità per cui il precedente contratto è efficace sino al perfezionamento del nuovo.

La lettera a), n. 2 elimina dal contenuto necessario del contratto di programma la previsione dei servizi "di rilevanza sociale" e "resi in regime di non remunerazione dei costi", che, per un verso, non sono più interamente compatibili con l'assetto regolatorio europeo e, per altro verso, potranno essere inclusi nel contratto di programma ove i contraenti lo riterranno. La previsione è sostituita, quindi, da quella che contraddistingue il contenuto del contratto di servizio rispetto a quello del contratto di programma, in modo da rendere il primo non più necessario e condensare così la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed Enav S.p.A. in un unico atto, ossia il contratto di programma. Inoltre, l'aggiunta del periodo finale consente di disciplinare, alla stregua della normativa europea di cui all'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391, il rimborso ad Enav S.p.A. delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati.

La lettera a), n. 3, semplifica la disciplina del contratto di programma abrogando: a) la disposizione speciale che definiva l'approvazione del primo contratto di programma, in quanto ormai superata; b) il parere sullo schema di contratto di programma, che allunga



33.429

✓

l'iter di approvazione ; c) la disciplina del contratto di servizio poiché rifulsa in quella del contratto di programma; d) la relazione annuale del Governo al Parlamento sul "processo di risanamento dell'ente" e sui risultati conseguiti, in quanto la fase di trasformazione di Enav da ente pubblico a società per azioni si è ormai da tempo conclusa.

La lettera b) prevede, in via di prima applicazione, che il contratto di programma approvato mediante la nuova procedura regoli il periodo 2016-2019 in modo che, come stabilito dall'articolo 8 del regolamento UE n. 390/2013, il successivo periodo regolatorio decorra proprio dal 2019. La disposizione assicura altresì che il contratto di programma 2016-2019 sia sottoscritto prima della prevista quotazione della Società, in modo tale da offrire ai potenziali investitori maggiore chiarezza circa i rapporti intercorrenti tra lo Stato ed Enav S.p.A.

La lettera c) introduce una clausola di adattabilità che consente ad Enav S.p.A., al ricorrere della riduzione o della cessazione dell'operatività aeroportuale e previ pareri favorevoli di Enac e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di rivedere il livello dei servizi erogati. Tale disposizione si rende necessaria per evitare che la Società sia obbligata a mantenere inalterata l'erogazione dei servizi in quegli aeroporti che, sebbene inclusi nel contratto di programma, risultino inattivi o parzialmente tali.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

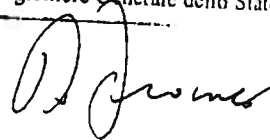
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 DIC. 2015



33.429 /

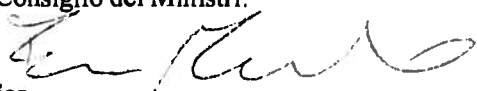


in serine

AC 3444

~~All'articolo 1, dopo il comma 334 è inserito il seguente:~~

334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dal presente articolo, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuano a produrre effetti, le disposizioni in materia di integrazione al trattamento economico accessorio di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 4014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Relazione Tecnica

La norma si prefigge lo scopo di assicurare il giusto riconoscimento al personale, di ruolo e di prestito dotato di specifica ed infungibile professionalità tecnico-specialistica, che presta il proprio servizio presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo.

Allo stato, infatti, persistono le oggettive difficoltà, già in precedenza rilevate, nel mantenere pienamente operativi secondo le procedure in atto, i predetti Presidi, operano con modalità di sala operativa h24 presso il Dipartimento della protezione civile.

Le recenti riforme introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, infatti, ridefinendo l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile, non consentono di poter disciplinare, con gli attuali strumenti normativi individuati dalla normativa di settore, le integrazioni al trattamento economico accessorio da rifondere al personale citato per le attività straordinarie rese in occasione degli allertamenti.

Pertanto, al fine di superare tali oggettive difficoltà, in vista della prossima cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 4014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, appare oltremodo necessario intervenire con una norma di rango legislativo volta ad assicurare la continuità delle indispensabili attività previsionali e di coordinamento operativo per l'intero Servizio nazionale della protezione civile, che richiami le misure straordinarie finalizzate a riconoscere e consentire, in carenza di idonei istituti contrattuali, ovvero di ordinari strumenti normativi, la possibilità di disporre, senza soluzione di continuità, del personale civile (di ruolo e di prestito) e militare, dotato di specifica e infungibile professionalità e formazione, non agevolmente reclutabile, né fungibile con altre o risorse attualmente a disposizione del Dipartimento.

L'impossibilità di continuare a remunerare le prestazioni necessarie ad assicurare l'ineludibile operatività di detti Presidi impedirebbe l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall'articolo 3.bis della legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto le risorse sono a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata al Senato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30.9.2008, n. 130, ha avuto esito

33.430



☒

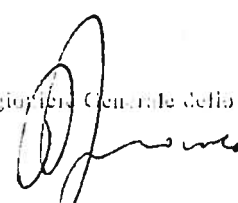
POSITIVO

☐

NEGATIVO

8 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

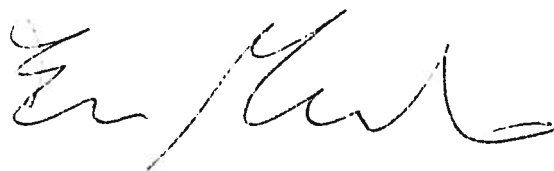


All'articolo 1, dopo il comma 439 è inserito il seguente:

439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2016, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro.

Conseguentemente,

al comma 369, sostituire le parole: "134,340 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "122,340 milioni di euro per l'anno 2016".



Relazione Tecnica

La disposizione, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, prevede un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016 a favore del predetto Comune, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del FISPE.



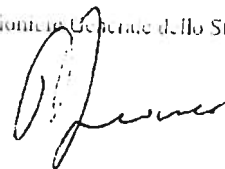
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 43 del 28.2.1997, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

11 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato



38.134



Dopo il comma 465 aggiungere
il seguente:

~~ACQUA~~

465-bis All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, ad uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del Fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita di cui al comma 1-bis sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale in modo tale da assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui";



40.80

- c) al comma 2 le parole “opere pubbliche nei tempi previsti” sono sostituite dalle seguenti “interventi e programmi pubblici”;
- d) al comma 3 le parole “singole opere” sono sostituite dalle seguenti “singoli interventi e programmi pubblici”.

2. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:

- a) all'articolo 18, primo comma, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole “presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,” sono abrogate;
- b) all'articolo 60, primo comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e all'articolo 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile” sono abrogate;
- c) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è abrogato.



40.80 %



Relazione illustrativa

La disposizione interviene modificando l'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di permettere un migliore utilizzo delle risorse pubbliche disponibili anche attraverso revoca e riassegnazione delle stesse. La disposizione interviene altresì al fine di migliorare il funzionamento del CIPE.

In particolare il comma 1, lettera *a*), sostituisce integralmente il comma 1, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 229 del 2011, prevedendo una procedura semplificata per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (è previsto il solo concerto del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere del CIPE), con il quale si si provvede:

- all'individuazione dei criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici;
- alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici.

Nel contempo si estende la portata oggettiva della norma prevedendo che possa trovare applicazione non solo per opere pubbliche, ma più ampiamente per interventi e programmi pubblici, anche se già avviati, in relazione alla specificità dei singoli casi.

Il comma 1, lettera *b*) introduce i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del d.lgs. n. 229 del 2011, istituendo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita" cui far affluire le risorse dei finanziamenti revocati ai sensi del precedente comma 1. E' inoltre previsto che le risorse di tale fondo siano assegnate dal CIPE per finanziare spese in conto capitale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali. Tale procedura non si applica alle risorse eventualmente provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale per cui rimangono fermi i vincoli territoriali vigenti al momento della nuova assegnazione.

Il comma 1, lettera *c*), in coerenza con la riformulazione del comma 1, amplia la portata oggettiva delle verifiche che le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di svolgere sull'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, prevedendo che le stesse verifiche debbano essere svolte non solo su opere pubbliche ma nel più ampio contesto degli interventi e programmi pubblici.

40.80 %

Analogamente la disposizione di cui al comma 1, lettera d), è volta a prevedere che anche l'accertamento dell'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche svolte dalle amministrazioni pubbliche sia riferito e interventi e programmi pubblici.

Il comma 2, lettere a), b) e c), sono volte a migliorare il funzionamento del CIPE, prevedendo rispettivamente:

- la soppressione della non delegabilità della presidenza del CIPE in caso di assegnazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e in caso di variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della Legge Obiettivo;
- la soppressione della non delegabilità della presidenza del CIPE in caso di diversa allocazione delle risorse di cui al Fondo aree sottoutilizzate, oggi Fondo Sviluppo e Coesione e in caso di assegnazioni a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
- l'abrogazione della disposizione che prevede la composizione variabile del CIPE, ossia la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

40.80 %



Relazione tecnica

La disposizione, trattandosi di revoca ed eventuale riassegnazione di risorse già stanziata, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, all'incirca, non ha evidenziato di effetti del tutto esaurienti, della legge, e, peraltro, non ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2015

40.80 %

A.C. 3444

All'articolo 1, dopo il comma 496 aggiungere i seguenti commi:

496 bis. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di Anas S.p.A. e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate alla Società, confluiscono in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, su proposta del Ministro competente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa..

496 ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad Anas S.p.A., in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma parte investimenti di cui al comma 3, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da Anas S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e trasporti anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dalla relazione di cui al comma 4. Il bilancio annuale di Anas S.p.A. dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

496 quater. Il contratto di programma tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale ed autostradale non a pedaggio in gestione diretta di Anas S.p.A. nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale. Il contratto definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

496 quinquies. Entro il 30 settembre di ciascun anno Anas S.p.A. trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 3, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.

496 sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 3, e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con

43.70

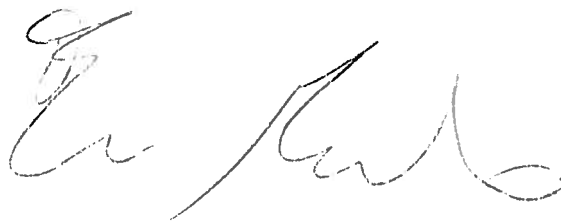
/.

l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

496 septies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, Anas S.p.A. può utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel Piano pluriennale ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza. A tal fine Anas S.p.A. ne dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, Anas S.p.A. può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del Piano.

496 octies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione del presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

Conseguentemente sono rideterminate le risorse iscritte nella Tabella E destinate alla società ANAS s.p.a.



43.70 %

Relazione tecnica

Per garantire la capacità di programmazione e di spesa di ANAS, la disposizione prevede che tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate ad interventi della Società, ivi incluse quelle stanziare per il contratto di programma, confluiscono in un unico Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzate attraverso l'apposito conto di tesoreria intestato ad ANAS, ove le risorse confluiscono periodicamente, per i pagamenti connessi agli investimenti previsti nel contratto di programma ed eventuali interventi di emergenza sulla rete viaria autorizzati dal MIT.

È prevista una rendicontazione trimestrale delle risorse utilizzate, con indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate.

Al comma 496 quater viene disciplinato il contratto di programma quinquennale tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare contenute in un piano pluriennale dei servizi da rendere sulla base di un programma di servizi sulla rete stradale e viene approvato dal CIPE, anche in relazione agli aggiornamenti annuali.

Anas S.p.A. deve altresì produrre entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione, che il MIT trasmette al CIPE, sullo stato di attuazione del contratto di programma e sulla relativa situazione finanziaria complessiva, oltre che sulla qualità dei servizi resi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riordina tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e definisce modalità procedurali per il loro utilizzo.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo di tutte le risorse che confluiscono nel predetto Fondo.

2015.10.11

43.70 /



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

13 dicembre 2015

Emendamenti dei Relatori 3.46, 4.259, 6-bis.14, 10.100, 16.294, 16.295, 16.296, 17.214, 17.215, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-bis.5, 27-quinquies.5, 28.93, 28.94, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 39.49, 40.81, 40.82, 40.83, 41-bis.12, 43.71,

AC 3444

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"66-bis. Il comma 4 -bis dell'articolo 51 del Decreto Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917 è abrogato".

Relatore

*I Relatori
G. H.
Abelli*

3.46

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

24-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.



4.259

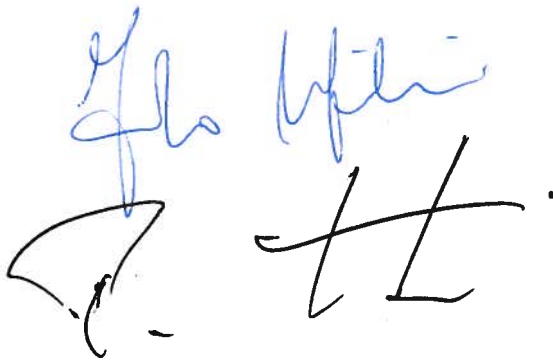
A.C. 3444

ARTICOLO 1

Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:

45-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato, in misura pari al 60 per cento di quello determinato dividendo per due il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

I RELATORI



6-bis. 14

Dopo il comma 79, inserire i seguenti:

79-septies. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
- b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese di refarming sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
- c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
- d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

79-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi trenta giorni dall'incasso delle entrate di cui al comma precedente, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità ivi indicate. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni.

Relazione tecnica

L'emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica

The block contains two handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'Roberto Geronzi'. Below it is a signature in black ink, which is more stylized and difficult to decipher, possibly 'Roberto Geronzi' again or a different official.

10.100

Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni" aggiungere le seguenti:
nonché, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

G. Filini
F. Filini

16.296

Dopo il comma 128 inserire il seguente:

128-bis: Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nei limite massimo del dieci per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino ad un massimo del 20 per cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga a disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.

I Relatori

Relazione

La proposta emendativa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso l'implementazione delle attività di centralizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e la conseguente riduzione dei correlati costi per le amministrazioni pubbliche, consente di incrementare, con modalità di finanziamento virtuose, le risorse dedicate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali sono costituiti i soggetti aggregatori quali centrali uniche di committenza, ovvero delle amministrazioni che esercitano funzioni di vigilanza o controllo sui medesimi.

L'emendamento, al fine di contenere l'utilizzo di tali risorse aggiuntive in misura coerente con le vigenti disposizioni in materia di vincoli alle spese di personale, prevede che l'utilizzo delle medesime che non può superare il 10 per cento del loro ammontare complessivo e il 20 per cento della parte fissa dei fondi di destinazione, anche in deroga alle vigenti limitazioni.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto si applica alle economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

16.295

Y. M. P.
R. T. L.

Al comma 118 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"Fatto salvo quanto previsto dai periodi precedenti, il personale che alla data del 1 gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni di un incarico dirigenziale di medesimo profilo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito delle relative vacanze di organico. E' comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1 gennaio 2016."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa in esame, nel confermare quanto previsto dai precedenti periodi del comma 118, al fine di non disperdere le professionalità e l'esperienza acquisita nello svolgimento di incarichi dirigenziali, è volta a stabilizzare le posizioni contrattuali del personale che alla data del 1 gennaio 2016 presta servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015 e che, contestualmente, risulta tra gli idonei di graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato di medesimo profilo nel pieno rispetto, pertanto, di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, della Costituzione. La disposizione, inoltre, al fine di evitare possibili contenziosi, fa salva la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1 gennaio 2016.

RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, nella considerazione che le assunzioni ivi previste devono essere disposte a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito delle vacanze di organico.



I Repetori
B. L. L.

16.296

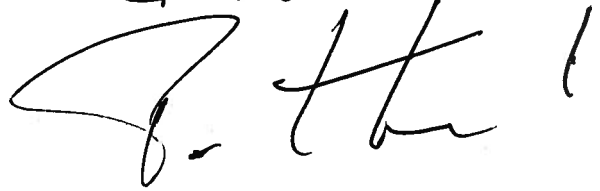
A.C.3444 Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-bis. La decorrenza dei termini per le assunzioni di personale altamente qualificato, come previsto dall'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013 per le quali le società interessate hanno, per un mero errore formale di caricamento della documentazione, perso anche solo in parte il credito di imposta previsto dalla richiamata norma, è riaperta a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società potranno completare il caricamento della documentazione del personale assunto ed ancora occupato a tempo indeterminato sulla piattaforma del MISE. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attingerà allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



F. Reletto


17.214

A.C.3444 Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

142-bis. La decorrenza dei termini per le assunzioni di personale altamente qualificato, come previsto dall'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013 per le quali le società interessate hanno, per un mero errore formale di caricamento della documentazione, perso anche solo in parte il credito di imposta previsto dalla richiamata norma, è riaperta a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società potranno completare il caricamento della documentazione del personale assunto ed ancora occupato a tempo indeterminato sulla piattaforma del MISE. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attingerà allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Belettori
C. Atti

17.215

Dopo comma 145, aggiungere il seguente 145 bis:

"145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'art 1 comma 193 della legge n. 147 del 2013 che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo - ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni - o permessi - ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni - eccedenti il limite numerico previsto dalla legge 124 del 2013 e della legge n 147 del 2014, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."



18.107

Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:

174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle Tabelle A e B del d.P.C.M. 29 agosto 2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

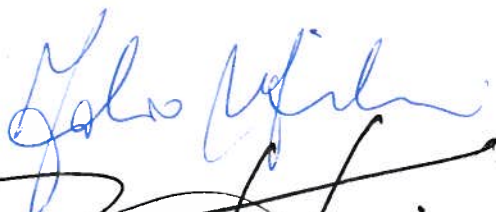
La misura proposta è necessaria e urgente per assicurare la più efficace attuazione della norma in materia di silenzio assenso introdotta dalla legge n. 124 del 2015 anche per i procedimenti di tutela del patrimonio culturale.

L'emendamento, infatti, consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di riorganizzare le strutture dirigenziali per poter meglio fronteggiare le richieste di nulla osta provenienti da altre amministrazioni e da privati, limitando così le ipotesi in cui, a causa di una eccessiva frammentazione di uffici e competenze, potrebbe più facilmente scattare il meccanismo del silenzio assenso. A tal fine, si prevede la possibilità di procedere ad accorpamento e fusione di uffici, così da poter realizzare, ove necessario, soprintendenze uniche, in cui unire in una sola struttura le competenze delle attuali soprintendenza archeologia e soprintendenza belle arti e paesaggio.

La norma è necessaria inoltre perché permette di ricorrere a un decreto ministeriale di organizzazione per intervenire su aspetti disciplinati dal d.P.C.M. n. 171 del 2014, regolamento di organizzazione del Ministero, e realizzare l'operazione di riordino in tempi rapidi. In questo modo, sarà possibile evitare pericoli per la tutela del patrimonio culturale derivanti dall'impatto del meccanismo del silenzio-assenso sulle attuali strutture del Ministero.

La norma non comporta nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica e il riordino sarà comunque realizzato nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero.

21.82




EMENDAMENTO

All'art. 1, sostituire il comma 183 con il seguente:

"183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I Relatori
F.lli
L. L.

21-ter. 8

All'articolo 1, il comma 213 è sostituito con il seguente:

213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel Protocollo d'intesa di cui al comma 214."

Il terzo periodo del comma 215 è sostituito con i seguenti:

Il credito viene riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Al comma 215, dopo le parole "Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi." sono aggiunte le seguenti: "La cessione del credito di imposta di cui al presente comma è esente dall'imposta di registro."



I relatori


24.82

All'articolo 1, comma 255, aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

I Relatori

Relazione illustrativa e Tecnica

L'emendamento in esame prevede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto delle risorse del Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali, istituito nello stato di previsione del suo ministero, tra le diverse amministrazioni centrali direttamente coinvolte nel pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei collegi arbitrali. L'emendamento proposto non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Two handwritten signatures are present. The top signature is in blue ink and appears to be 'F. M. ...'. The bottom signature is in black ink and is more stylized, possibly 'P. H. ...'.

27.234

Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:

"257-bis. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché»;

257-ter. I provvedimenti di nomina e determinazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono pubblicati tempestivamente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale della Prefettura. "

I Relatori

(Limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione previsto dalla decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, non si applica alle istituzioni culturali, qualora i relativi incarichi siano gratuiti.

Compensi amministratori)

27-bis. 5

A.C. 3444 Emendamento

Dopo il comma 260, inserire il seguente:

260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

Cp: + 3.000.000;

Cs: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016:

- 3.000.000



I Relatori
B. P. L.

27- quinquies. 5

AC 3444
E MENDAMENTO

Sopra
approvato
A.C. 3444

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 267:

1. all'alinea, le parole "comma 3" sono soppresse;
2. alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 3.";
3. alla lettera a), anteporre le parole: "al comma 3";
4. alla lettera b), anteporre le parole: "al comma 3";
5. alla lettera c), anteporre le parole: "al comma 3";
6. alla lettera d,) anteporre le parole: "al comma 3".

b) al comma 273:

1. al primo periodo, dopo le parole "di importo", è aggiunta la seguente: "unitario";
2. l'ultimo periodo è soppresso;
3. è inserito, infine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.".

c) al comma 278, la parola "pubbliche" è sostituita dalle seguenti: "centrali e periferiche dello Stato" e le parole "ovvero dalle centrali di committenza regionali," sono soppresse.

28. 33

G. M. P.
R. H.

./

Relazione illustrativa

La lettera a) della proposta in commento è finalizzata, al **numero 2**, a modificare la previsione di cui al comma 267 dell'articolo 1 del d.d.l. Stabilità 2016, nel senso di prevedere che i soggetti aggregatori di cui all'art. 9, co. 2, del d.l. n. 66/2014 (quindi, i soggetti diversi da Consip e dalle centrali regionali, ossia le città metropolitane, le province ed eventuali altri soggetti che rispondano ai requisiti previsti del d.P.C.M. 11 novembre 2014) possano stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'art. 26, co. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Inoltre, la proposta è tesa a specificare espressamente l'ambito territoriale di riferimento dei medesimi soggetti, che viene a coincidere con la regione di riferimento. Tali integrazioni sono limitate alle attività svolte dai soggetti aggregatori per le acquisizioni per le categorie merceologiche e le soglie indicate nel d.P.C.M. di cui all'art. 9, co. 3, del d.l. n. 66/2014, senza che si modifichi quindi, in generale, l'ambito territoriale di competenza degli enti stessi.

Le proposte di cui ai numeri **1, 3, 4, 5 e 6 della lettera a)** si rendono necessarie al fine di coordinare il precedente testo del comma 267 (che si riferiva esclusivamente al co. 3 dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014) con il nuovo (che fa riferimento anche al co. 2 del medesimo art. 9).

La lettera b) della proposta in commento incide sul comma 273, nel senso di specificare che la programmazione ivi prevista riguarda gli acquisti di beni e servizi di importo "unitario" stimato superiore a 1 milione di euro (il termine "unitario" è riferito alla singola procedura di gara). Inoltre, si prevede il mantenimento della previsione di cui al vigente art. 271 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, in materia di programmazione facoltativa, che viene limitata agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro. Conseguentemente, l'attuale ultimo periodo del medesimo comma 273 viene soppresso.

Infine, **la lettera c)** della proposta in commento è finalizzata a rendere più stringente il meccanismo derogatorio rispetto al modello degli acquisti centralizzati per le amministrazioni statali (autorizzazione motivata e specifica dell'organo di vertice amministrativo; trasmissione della stessa autorizzazione alla Corte dei Conti).

28.93

/

Relazione tecnica

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

28.93

AC 3444

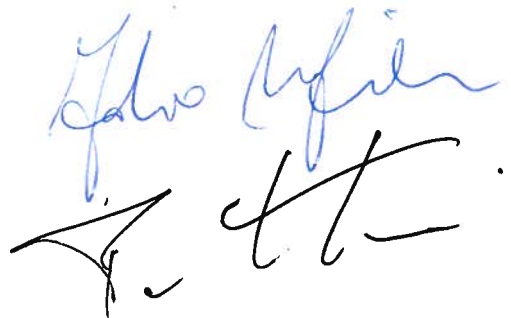
Articolo 1

Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:

"273-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 30.»

I RELATORI

ACQUISTO DI IMMOBILI STRUMENTALI SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Two handwritten signatures are present. The top signature is in blue ink and appears to read 'Giovanni Liguori'. The bottom signature is in black ink and is more stylized, possibly reading 'G. Liguori'.

28.96

AC 3444

All'articolo 1, dopo il comma 304, sono inseriti i seguenti:

304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2016, di euro 1 milione per l'anno 2017 e di euro 0,8 milioni a decorrere dall'anno 2018.

304-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 304-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016/2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2016 e le proiezione dell'accantonamento per gli anni 2017 e 2018.



I RELATORI


30.59

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Il Patto per la salute in relazione al sistema di monitoraggio dei piani di riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento dei servizi sanitari regionali ha individuato tra gli obiettivi da realizzare, tra l'altro, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di verifica dei provvedimenti attuativi dei piani di rientro. La procedura di semplificazione del monitoraggio degli obiettivi connessi all'erogazione dei LEA dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 12, punto 8), del su citato Patto "nuove modalità di verifica degli obiettivi connessi all'erogazione dei LEA.

L'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nel testo come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, ha confermato al Ministero della salute le funzioni in materia di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Tra le funzioni in materia di programmazione sanitaria, specificate da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", sono individuati compiti di grande rilievo per la *governance* del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui, in particolare, la definizione e il monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale, l'analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale e dei costi standard in sanità, la determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN, la promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni nonché l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Nell'ambito del Ministero già opera il Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SIVeAS), costituito con decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 al quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato attribuito il compito di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza.

Il SIVeAS, anche avvalendosi, ai sensi dei commi 288 e 289 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, svolge, tra l'altro, i seguenti ulteriori compiti:

- 1) assicurare un supporto generale per la produzione di strumenti valutativi ed implementativi di buone pratiche per il monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dell'assistenza sanitaria nei vari ambiti regionali anche alla luce dei nuovi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38 recante attuazione della Direttiva sui

30.59

✓

servizi sanitari 2011/24/EU concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della Direttiva 2012/52/UE.

- 2) garantire tutte le attività necessarie per l'affiancamento, il controllo e il monitoraggio delle Regioni impegnate nei Piani di Rientro.

Tali attività sono divenute sempre più strategiche e fondamentali per il Ministero della salute, come è stato evidenziato dalla Corte dei conti nel rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica; nella parte relativa ai “progressi nella spending review nel settore sanitario”, viene espressamente affermato, citando in particolare l'attività sui piani di rientro, che “l'esperienza maturata finora in tutti questi campi, frutto di una collaborazione tra diversi livelli di amministrazione, ha posto questi strumenti e queste analisi alla base del percorso di contenimento dei costi e di adeguamento delle strutture consentendo, al tempo stesso, il rientro dai disavanzi e il miglioramento della qualità dei servizi resi”.

Inoltre, occorre considerare le intervenute esigenze derivanti dalla Direttiva 2011/24/EU, dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38 e dallo stesso Patto per la Salute 2014-2016 per il rafforzamento ed efficientamento del Sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

A fronte delle accresciute funzioni attribuite al Ministero della salute in materia di programmazione sanitaria, in particolare per la revisione ed implementazione dei sistemi di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e dei piani di rientro, è stata riscontrata negli anni una sensibile riduzione delle risorse finanziarie destinate alle medesime attività.

Si fa presente che la copertura finanziaria alla disposizione in argomento viene assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per gli anni 2016/2018.

30.59

All'articolo 1 dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:

330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi" sono sostituite dalle seguenti: "ai contratti e agli accordi", e le parole "percentuale fissa" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, come modificato dalla lettera a) del presente comma, sono inseriti i seguenti: *"A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal Decreto 2 aprile 2015 n. 70, concernente il Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente "accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria".*

330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.



32-Ter. 3

./

330-quater. Dall' entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori.

330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale sono tenute ad applicare ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del relativo contratto, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

330-sexies. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "importi tariffari diversi" sono sostituite dalle seguenti "livelli di remunerazione complessivi diversi".

330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui al comma 296 e al comma 303 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi prodromici alla presentazione del piano ed al perseguimento dei suoi obiettivi, nonché l'affiancamento, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.

I Relatori
le LL

32-ter. 3%.

Relazione e illustrativa e tecnica norma accordi contrattuali

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, a fronte di una riduzione del finanziamento del servizio sanitario nazionale, all'art. 15, comma 14, ha previsto una serie di misure volte a realizzare, a decorrere dal 2012, una corrispondente riduzione in termini di spesa.

In particolare, il citato articolo 15, al comma 14, ha previsto che, dall'anno 2012, la spesa complessiva annua di ogni regione per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato (corrispondente alle voci del modello CE "acquisto di prestazioni da privato" ovvero "acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione" - cd. mobilità attiva) doveva essere inferiore rispetto a quella registrata nelle medesime voci nell'anno 2011 rispettivamente dello 0,5% nel 2012, dell'1% nel 2013 e del 2% a decorrere dal 2014.

Ciò posto, la norma proposta detta misure finalizzate, in primo luogo, a consentire che i predetti obiettivi di risparmio, fermo restando l'obbligo del loro rispetto, siano perseguiti con un certo margine di flessibilità, in particolare prevedendo che la riduzione dei costi per l'acquisto di prestazioni da privato sia ottenuto riducendo i volumi e gli importi non necessariamente di tutti i singoli contratti e non necessariamente in misura percentuale fissa, al fine di tener conto delle qualificate prestazioni offerte dal singolo erogatore. In secondo luogo, la norma proposta è finalizzata a sostenere le prestazioni ospedaliere di alta specialità, prevedendo che l'acquisto di queste ultime possa avvenire, ancorché nel rispetto di determinate condizioni, anche in deroga ai predetti vincoli di risparmio. Ciò, ferma restando la necessità di garantire l'invarianza dell'effetto finanziario previsto dalla citata normativa, mediante misure individuate dalla norma. Infine, la norma detta misure volte a tutelare il diritto di libera scelta del luogo di cura.

Per le finalità su indicate, l'articolo 330-bis apporta, mediante la tecnica della novella, talune modifiche all'articolo 15, comma 14, del richiamato decreto-legge n. 95/2012. Esso, in particolare, al primo periodo del comma in argomento, sostituisce le parole "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi" con le seguenti: "ai contratti e agli accordi". Come anticipato, lo scopo della novella è consentire che la riduzione dei costi per l'acquisto delle predette prestazioni dai privati sia ottenuta riducendo i volumi e gli importi non necessariamente di tutti i contratti e non necessariamente in misura percentuale fissa al fine di tener conto delle qualificate prestazioni offerte dal singolo erogatore.

Il medesimo comma 303-bis, inoltre, introduce dopo il primo periodo del citato comma 14 dell'articolo 15, come modificato dalla novella sopra illustrata, un periodo finalizzato, come detto, a valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, prevedendo che, a decorrere dal 2016, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo del citato articolo 15, comma 14. Tale deroga viene prevista anche in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal Decreto 2 aprile 2015 n. 70, concernente il Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Tuttavia, si specifica che, al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla predetta deroga, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare una riduzione della spesa complessiva annua per l'assistenza ospedaliera e specialistica da privato accreditato pari al 2 per cento rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del citato decreto-legge n. 78/2015. Esse possono

32-ter. 3%.

assicurare il raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche con misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

Per quanto concerne l'individuazione delle "prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità", si prevede che esse dovranno essere definite con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, in sede di prima applicazione, sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente "accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria"

Il comma 330-ter, recependo il patto per la salute del luglio del 2014, prevede che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Analogamente il comma 330-quater, recependo il patto per la salute del luglio 2014, prevede che all'entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori

Il comma 330-quinquies, al fine di vietare che vengano attuati provvedimenti che comportino una differenziazione tra i pazienti in funzione della residenza degli stessi, prevede che le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale sono tenute ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Le regioni individuano le misure sanzionatorie applicabili alle strutture che disapplicano la presente disposizione nell'ambito dei relativi contratti.

Il comma 330-sexies, infine, introduce una modifica all'articolo 1, comma 171 della legge 311/2004, per evitare che sia possibile applicare alle singole prestazioni modalità di remunerazione complessive diversi a seconda della residenza del paziente. A tal fine si sostituiscono le parole "importi tariffari diversi" con "livelli di remunerazione complessivi diversi". La dizione "livelli di remunerazione complessivi diversi" è più ampia della dizione "importi tariffari diversi", e consente di tener conto, ad esempio, di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del patto per la salute del 2 luglio 2014 in materia di remunerazioni aggiuntive legate.

La norme sopra illustrate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto viene fatta salva, con le modalità sopra descritte, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga prevista dal comma 302-bis per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.

Il comma 303-septies, infine, in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 296 a 304, prevede che, su richiesta delle regioni, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Agenas assicuri il supporto agli enti interessati ai piani di rientro, anche mettendo a disposizione, laddove necessario, strumenti operativi utili al perseguimento degli obiettivi, nonché l'affiancamento locale, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per tutta la durata dei piani di rientro degli enti del servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia.

L'attuazione della norma, con riferimento alle attività di supporto agli enti interessati ai piani di rientro, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto

32-ter. 3%.

tale attività rientra tra le funzioni istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate con riferimento alle azioni nei confronti delle regioni in piano di rientro.

Per quanto attiene, invece, all'attività di affiancamento locale, da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per tutta la durata dei piani di rientro, gli eventuali maggiori oneri dalla stessa derivanti, sono a carico del bilancio della medesima Agenzia, ciò in quanto l'AGENAS dispone già delle risorse finanziarie, professionali, degli strumenti operativi e di supporto necessari alla realizzazione di quanto previsto dalla norma in parola. Infatti, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nell'ambito delle competenze istituzionali, già svolge attività di valutazione delle criticità organizzative, economiche, di efficienza gestionale delle aziende sanitarie e delle strutture territoriali, nonché quelle relative all'efficacia degli interventi clinici attraverso il Programma nazionale di valutazione degli esiti (PNE). Inoltre, attualmente l'Agenzia può contare per le specifiche attività di affiancamento e supporto tecnico operativo, di 90 professionisti contrattualizzati.

Si riportano di seguito le disponibilità di risorse di AGENAS per l'attività di affiancamento locale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnati nei piani di rientro aziendali per il periodo 2016-2018

	Tempo zero	giugno 2016	dicembre 2016	giugno 2017	dicembre 2017	Anno 2018
Totale risorse disponibili	90	190	240	240	240	240
unità di risorse per azienda (*)	2	fino a 4	fino a 5	fino a 5	fino a 5	fino a 5

(*) I valori per azienda, calcolati tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, essendo approssimati per difetto, possono essere rideterminati in ore/giornate lavorative. In ogni caso, si ritiene congruo, a regime, per le finalità istituzionali assegnate, un numero complessivo di 240 unità per una media di almeno 4 unità per azienda, incrementabili di un'ulteriore unità (fino a un massimo di 5) in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di € 9.022.117,13 (di cui € 7.107.262,16 di compenso lordo e € 1.914.854,97 di oneri riflessi), per un costo medio per singola unità di € 37.592,15 (di cui € 29.613,59 di compenso lordo e € 7.978,56 di oneri riflessi), per ogni anno del triennio 2016 – 2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell'Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro. Tale stima non tiene conto, in via prudenziale, di eventuali risorse-uomo che possono liberarsi nel corso del triennio, nell'ipotesi di aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che recuperino l'equilibrio gestionale prima della conclusione del triennio.

32-62.3⁺/

Dopo il comma 380, inserire i seguenti:

380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - promuove un piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

380-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il CREA sottopone per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un progetto di ricerca triennale, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università coinvolte, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.

380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2016 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

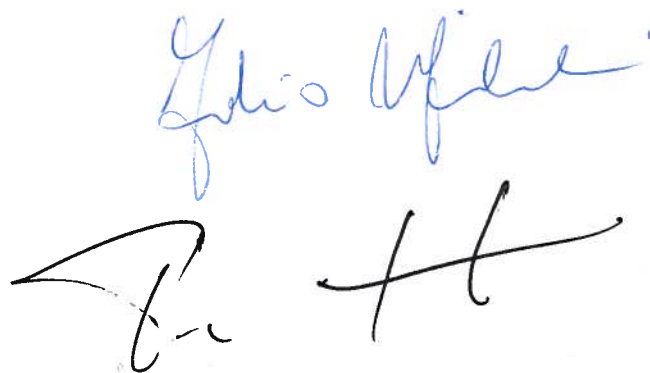
2016: -5.000.000;

2017: -8.000.000;

2018: -8.000.000.

I Relatori

RICERCA IN AGRICOLTURA

The block contains two handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'G. M. ...'. The bottom signature is in black ink and is more stylized, possibly 'P. H.'.

33.431

AC 3444
EMENDAMENTO
Art. 1

All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga «Bresce - legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000» è abrogata.

Consequentemente, al comma 353, sostituire: «2.700.528» con le seguenti: «2.600.528».

Alla Tabella «A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 0;

2017: - 100.000;

2018: - 100.000;

I relatori

John Helli

P. H

33.432

A.C 3444 Emendamento

Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:

339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n.34, le parole "15 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 dicembre 2016"



I Relatori
B. F. L. C.

33.433

Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:

434-bis. Agli oneri di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si provvede mediante un contributo annuale a carico delle società titolari di trattamenti di dati personali con un numero di addetti non inferiori a 250 unità. Le modalità di versamento e la misura annuale del contributo sono determinate con delibera del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo criteri di progressività, per un importo non eccedente, rispettivamente, euro 10.000 annui a carico delle imprese con numero di addetti non superiori a 1.000 unità ed euro 30.000 annui per le rimanenti imprese. Nessun contributo è dovuto dalle imprese aventi un numero di addetti inferiori alle 250 unità. Ai fini dell'individuazione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal presente comma, il Garante per la protezione dei dati personali si avvale dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio e dall'Inps, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

434-ter. Le società tenute al versamento del contributo di cui al comma 434-bis. sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria relativi a richieste di autorizzazione, notificazioni, ricorsi e altri procedimenti di cui all'articolo 18 del regolamento del Garante n. 1 del 2000, approvato con deliberazione del 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni.

434-quater. In sede di prima applicazione, la delibera di cui al comma 434-bis. è adottata entro il 30 giugno 2016 ed i relativi effetti decorrono dall'1 gennaio 2017.

434-quinquies. Restano acquisite dal Garante per la protezione dei dati personali, senza obbligo di restituzione, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

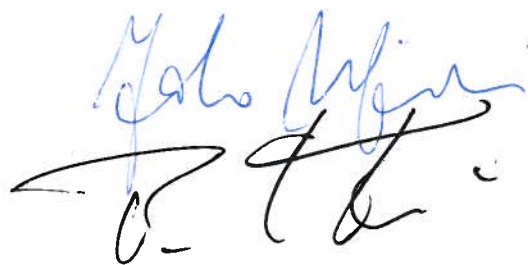
434-sexies. "434-bis. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, le parole: "dei servizi regolati" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità come definita al comma 1, quarto periodo, o comunque da essa regolate o vigilate,."

I RELATORI

1) REGOLE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA PRIVACY, LIBERANDO RISORSE

2) REGOLA LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'AUTORITÀ DEI TRASPORTI:

36.11



Dopo il comma 438, aggiungere il seguente:

438-bis. Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14 comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, entro 30 giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016 l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri il Commissario Straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

438-quater. Sono abrogati:

- a) l'articolo 16, comma 4-ter del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- b) l'articolo 78, comma 2 lettera b), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) le parole da "I subcommissari" alle parole "50 per cento." dell'articolo 14, comma 13-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

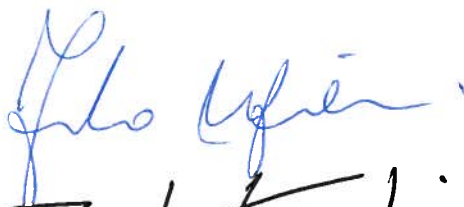
37-bis, 9

Dopo il comma 451, inserire il seguente:

451-bis.

All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , il primo periodo è modificato come segue: "All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette Amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.".

(Esecuzione sentenze di condanna)



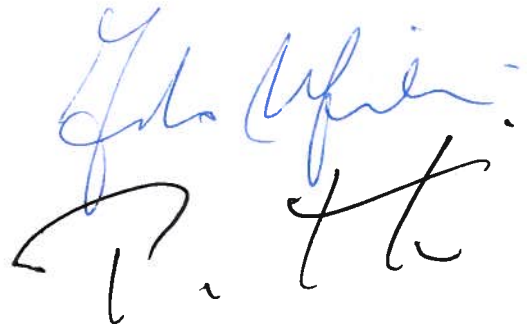

39.48

Dopo il comma 451, inserire i seguenti:

451-bis. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2016".

451-ter. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.".

I Relatori



39.49

AC 3444
EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 472, è inserito il seguente:

"472-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono abrogate, con effetto dal primo gennaio 2013 le parole " calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,".

I Relatori

Fl. M. G. M.
A. M. G.

40.81

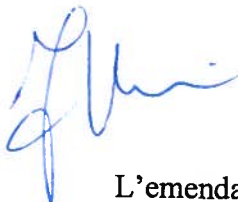
EMENDAMENTO E

EMENDAMENTO SISTRI

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n. 125, recante 'Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni').

Dopo il comma 471, è aggiunto il seguente:

471-bis. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti, nonché di evitare il rischio di una conseguente apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 le parole "31 dicembre 2015", ovunque presenti, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016". Conseguentemente, al comma 9-bis del citato articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, alla attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di dieci milioni di euro per l'anno 2015 e di dieci milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto va a modificare il comma 9 bis dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, al fine di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la Società Selex Se-Ma in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10.11.2010.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera della nuova concessionaria, che sarà individuata a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip il 26 giugno u.s..

Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2016 il c.d. regime di "doppio binario" relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di

40.82



accompagnamento dei rifiuti trasportati, del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. È stata altresì prevista la modifica del citato comma 9-bis al fine di tenere conto delle complessità rilevate nell'istruttoria del procedimento avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la società concessionaria del SISTRI e con l'Agenzia per l'Italia Digitale per la definizione delle voci di costo da inserire nell'esame della valutazione di congruità prevista dall'ultimo capoverso dell'art.11, comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché dell'avvenuta prosecuzione ex lege del contratto Selex.

Alla luce del servizio comunque reso dalla società concessionaria del SISTRI alle imprese per consentire la tracciabilità informatica dei rifiuti pericolosi, per l'anno 2015, nonostante le difficoltà economiche che, dallo scorso mese di marzo, hanno determinato la messa in liquidazione della concessionaria stessa, si ritiene necessario riconoscere a tale società, che ha garantito la continuazione, senza soluzione, del servizio di pubblica utilità, un'anticipazione sull'indennizzo dei costi della produzione per l'anno 2015 ad oggi non ancora congruite dall'AgID e fatto salvo l'eventuale successivo conguaglio.

Considerato che la proposta di proroga ex lege del contratto per l'anno 2016 contiene i medesimi criteri di determinazione dell'indennizzo delle voci di costo indicati per l'anno 2015, si propone che la stessa somma sia corrisposta alla società a titolo di anticipazione sull'indennizzo dei costi della produzione per la continuazione del servizio per l'anno 2016, salvo successivo eventuale conguaglio a seguito di valutazione di congruità da parte dell'AgID.

RELAZIONE TECNICA

La norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e trova giustificazione nelle seguenti motivazioni.

Il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, è stato definito dall'art. 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, attraverso la fissazione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI, senza quindi gravami per il bilancio dello Stato.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, è assicurata quindi mediante il pagamento di un contributo annuale, posto a carico degli operatori iscritti. I contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

40.82 ✓.

Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse riassegnate derivanti dal versamento dei contributi sopraindicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

In ordine alla durata del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10.11.2010 con la Società Selex SeMa, si segnala che all'origine, l'atto aveva una durata quinquennale con una scadenza fissata al 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera della nuova concessionaria individuata a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno. Ciò consente di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti e, pertanto, di evitare il rischio di una possibile apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Al pagamento delle somme da versare all'attuale concessionaria del SISTRI ai sensi del secondo capoverso della proposta in argomento, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, provvederà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con risorse di bilancio già impegnate a favore della citata concessionaria con giustificativo di spesa n. 3033/clausola-02 (capitolo 7082/piano gestionale 2) per quanto attiene all'esercizio 2015, nonché con le risorse assegnate per il prossimo esercizio 2016 con il disegno di legge di bilancio 2016 sul competente capitolo di spesa n. 7082/piano gestionale 2 che presenta uno stanziamento pari a 15 milioni di euro.

40.82

EMENDAMENTO F

(Misure urgenti in materia di valori limite di emissioni per gli impianti industriali)

All'articolo 1, dopo il comma 471, sono inseriti i seguenti:

471-bis. All'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, pari al valore massimo dei BAT-AEL, adottando le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e basi temporali di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;"

471-ter. All'allegato II parte I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- al punto 3.1 le parole "applicando le deroghe" sono sostituite con "si applicano le deroghe"
- al punto 3.3 le parole "l'autorità competente in sede di autorizzazione può applicare" sono sostituite da "si applicano"
- al punto 3.4 le parole "l'autorizzazione può applicare" sono sostituite con "si applicano"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introducendo alcune modifiche alla vigente normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Le disposizioni proposte sono volte ad evitare il cosiddetto fenomeno del *gold-plating*, ovvero l'applicazione di disposizioni in materia ambientale che, imponendo a livello nazionale norme più severe di quelle dell'Unione europea, penalizzano gli operatori italiani che si trovano a competere sul mercato comunitario. L'attuale normativa determina, infatti, un rischio per il sistema industriale nazionale con riflessi in materia di concorrenza nonché in materia occupazionale e socio-economica.

In tal modo, viene assicurato il necessario e urgente adattamento della normativa nazionale alla disciplina europea in materia di valori limite di emissione sia per gli impianti industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, sia nello specifico caso dei grandi impianti di combustione presenti nelle raffinerie, tenuto conto delle specificità del tessuto produttivo italiano in ragione del quale la normativa in vigore rischia di creare distorsioni con conseguenti, possibili contenziosi in sede europea.

In particolare, il comma 471-bis prevede che, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), tra cui le raffinerie esistenti, siano normalmente applicati i limiti emissivi massimi tra i BAT-AEL, ovvero tra quelli posti a riferimento nei documenti comunitari

“Conclusioni sulle BAT”, anziché “valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL”, come attualmente previsto dalla vigente normativa

Tale requisito è sufficiente a garantire i requisiti stabiliti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, in ordine ai rapporti tra autorizzazione e BAT-AEL, ed è volta a limitare il margine di discrezionalità dell'autorità competente. Tale autorità, conseguentemente, potrà imporre nell'AIA disposizioni più restrittive solo motivandole adeguatamente, ad esempio sulla base di evidenti specifiche criticità ambientali o di esplicite diverse indicazioni derivanti da valutazioni costi/benefici.

Si rammenta, al riguardo, che per definizione solo i limiti emissivi massimi, tra i BAT-AEL, garantiscono la generale applicabilità in tutte le condizioni di riferimento considerabili “normali”. Limiti emissivi più bassi, pure ricompresi nei BAT-AEL, possono risultare raggiungibili per alcuni impianti, ma ciò va valutato caso per caso con valutazioni costi/benefici, poiché in altri casi il loro raggiungimento può comportare costi sproporzionati o essere addirittura irrealistico.

Resta fermo che l'autorità competente potrà imporre limiti più rigorosi, anche al di sotto dei BAT-AEL, ove ciò sia necessario per garantire il rispetto di prescrizioni altrimenti vigenti nel territorio, di condizioni altrimenti poste all'esercizio (ad esempio dalla VIA o dalla normativa sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti) o delle norme di qualità ambientale, come previsto dall'articolo 29-septies, del decreto legislativo n. 152/06.

Il comma 471-ter interviene, invece, sulla disciplina dei grandi impianti di combustione (GIC). La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), per quanto riguarda i grandi impianti di combustione (GIC) prevede in generale requisiti che, in caso di GIC presenti nelle raffinerie, spesso risultano particolarmente restrittivi se non irraggiungibili. Ciò è riconosciuto dalla stessa direttiva, che difatti introduce una serie di eccezioni da applicare proprio ai GIC delle raffinerie, al fine di tener conto della specificità degli impianti di raffinazione e dei combustibili che essi utilizzano. Anche il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di recepimento della direttiva IED) prevede un simile approccio, ma in esso l'applicazione di tali eccezioni non è immediata, configurandosi piuttosto come una “deroga” che può essere concessa a discrezione dell'autorità competente.

Ad esempio, l'art. 28 del decreto legislativo n. 46/2014, che ha introdotto modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/06, stabilisce che per gli impianti multicomcombustibile presenti in una raffineria possono essere applicati, in deroga ad altri criteri, i limiti indicati alla lettera a) del nuovo comma 13-bis che si propone.

L'attuale previsione normativa, tuttavia, non tiene conto del fatto che, trattandosi della concessione di una deroga, l'adeguamento alla nuova disciplina per i GIC di raffineria rende necessario

concludere un procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con tempi che possono risultare incompatibili con la scadenza del 1° gennaio 2016, fissata a livello comunitario.

Risulta, pertanto, più ragionevole, e comunque conforme alla norma comunitaria, introdurre nell'ordinamento i limiti specifici per i GIC di raffineria non già quali valori che posso essere concessi in deroga, ma piuttosto come eccezioni da applicare ove ne ricorrano le condizioni.

Ciò fa comunque salva la disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), e pertanto sia le previgenti disposizioni autorizzative contenute nell'AIA, sia la possibilità per l'autorità competente di definire (nell'ambito del rinnovo dell'AIA) condizioni più rigorose, ove ne ravvisi la percorribilità tecnico-economica.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si disciplina la definizione dei valori limite di emissione, rispettivamente, degli impianti industriali soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e dei grandi impianti di combustione presenti nelle raffinerie. Peraltro, la norma determina una razionalizzazione dell'attività amministrativa, con conseguente risparmio in termini di costi a carico delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzativi, in quanto, ai sensi del comma:

- 471-bis si determina una semplificazione dell'attività istruttoria per definire valori limite che, fino ad oggi, vengono fissati di volta in volta nell'ambito di una "forbice" tra un valore minimo ed un valore massimo dei BAT-AEL, mentre per effetto della modifica normativa tale valore sarà definito con riferimento al valore massimo dei BAT-AEL, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso.
- 471-ter la deroga ai limiti di emissione consegue alla previsione legislativa anziché essere demandata all'autorità competente che attualmente è chiamata a decidere, di volta in volta, in sede di autorizzazione, se applicare o meno le deroghe previste, talché viene meno l'attività istruttoria prevista dalla legislazione attualmente vigente.

Peraltro, eliminando il "gold plating" vengono meno quei costi supplementari a carico degli operatori nazionali derivanti dalla specifica, stringente normativa attualmente in vigore; conseguentemente, incidendo in senso positivo sulla competitività del mercato nazionale si riduce la tendenza alla delocalizzazione per gli impianti nazionali e si favorisce l'attrattività del sistema-Paese per gli operatori esteri, evitando conseguentemente ricadute negative sul gettito tributario connesso all'esercizio dell'attività d'impresa.

40.83

AC 3464
EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 484, dopo le parole "...di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99," inserire le parole "e successive modificazioni,"

I relatori:

Giuseppe
b. th.

41-bis - 12

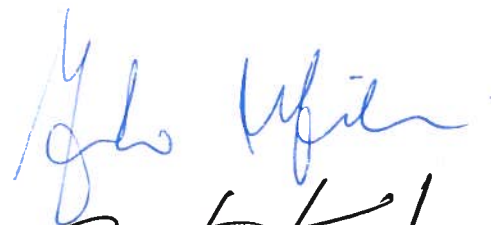
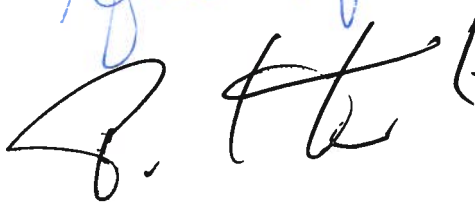
Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:

495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale aeroporti sono redatti, anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.

495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle Regioni interessate il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 495-bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.

43.71

C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato)

14 dicembre 2015

Emendamento 19.141 del Governo

ART. 1

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 158 sono inseriti i seguenti:

"158-bis. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad essi connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero.

158-ter. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24 comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015."

b) Il comma 161 è sostituito dal seguente:

"161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato anche dal comma 164, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017."

c) Dopo il comma 164 è inserito il seguente:

"164bis. In attuazione dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con codificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

d) dopo il comma 165 sono inseriti i seguenti:

"165-bis All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole seguenti: «nel settore industriale».

165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le parole seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».



19.141 %

165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito ai sensi dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento del presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il mese di maggio 2016, computando le prestazioni in corso alla data del 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per l'intera relativa durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015."

Conseguentemente,

- a) Il comma 211 è sostituito dal seguente:
"211 Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017, e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018"
- b) dopo il comma 161 sono inseriti i seguenti:
"161-bis Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.
161-ter. Per l'anno 2016 è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 52 milioni di euro per l'anno 2016 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per



19.11.16 %

la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'anno 2017 è disposto per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 l'incremento per 52 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2"

19.141 %



Relazione tecnica

Lettera a)

Comma 158-bis - La disposizione è diretta a esplicitare che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad essi connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero. Pertanto qualora fosse accertata da Istat una variazione negativa la percentuale di adeguamento applicata risulterebbe pari a zero. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica sia in quanto le previsioni a normativa vigente attualmente non contemplano il verificarsi di tale eventualità sia in quanto l'assetto normativo-istituzionale vigente dell'adeguamento al tasso di inflazione delle prestazioni in esame già implicitamente esclude l'applicazione di un indicizzazione negativa (come risulta evidente dall'impostazione di progressività data dal Legislatore allo schema di indicizzazione delle pensioni, il quale nel caso di adeguamento negativo risulterebbe al contrario regressivo, nonché, tra l'altro, dall'esplicito riferimento ad aumenti di rivalutazione automatica contenuto nella disposizione originaria, art. 11 del dlgs n. 503/1992).

Comma 158-ter - La disposizione prevede che con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (+0,2%) le operazioni di conguaglio (recupero a debito del pensionato di +0,1% erogato in eccedenza) non vengono operate, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, mentre è confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017
Maggiore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	-230	+230
Effetti fiscali indotti	+45	-45
Effetto complessivo	-185	+185



19.141

%

Lettera b)

Comma 161

L'emendamento è diretto ad anticipare al 2016 gli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 160. Da tale anticipo derivano minori entrate fiscali pari a 146,5 mln di euro per l'anno 2016 e 43 mln di euro per l'anno 2017.

Per il concorso anche alla copertura delle predette minori entrate la disposizione prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 300 milioni di euro per il 2016. E' altresì previsto l'incremento per 89 mln di euro per il 2017. Da tale riduzione conseguono seguenti effetti: SNF: minore spesa per 300 mln di euro per l'anno 2016 e maggiore spesa per 89 mln di euro per l'anno 2017; Indebitamento netto: minore spesa per 180 mln di euro per il 2016 e maggiore spesa per 53 mln di euro per l'anno 2017 tenuto conto della contabilizzazione in circa il 60% del saldo netto da finanziare autorizzato.

Lettera c)

Comma 164-bis

Con la presente disposizione si precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disponendo che ai contratti collettivi aziendali stipulati fino al 14 ottobre 2015, giorno precedente la data di presentazione del disegno di Legge di Stabilità 2016, le previsioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148 del 1993, si applicano per l'intera durata del periodo stabilito negli accordi, mentre per i contratti collettivi stipulati dal 15 ottobre 2015 e fino al 30 giugno 2016, si applicano solo fino al 31 dicembre 2016. A copertura dell'onere derivante dalla disposizione, pari a 60 milioni di euro per il 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Lettera d)

Comma 165-bis

Dalla disposizione in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto che in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 148/2015, in via prudenziale, non sono stati conteggiati effetti connessi a un'esclusione parziale di settori dalla deroga al requisito dei 90 giorni, inteso come elemento di razionalizzazione dell'istituto in tal senso prudenzialmente non computato in quanto effettivamente riscontrabile solo a consuntivo, nel caso di richieste motivate da eventi oggettivamente non evitabili.



19.161

%

Comma 165-ter

La disposizione intende riallineare per via normativa, e non solo interpretativa, la definizione degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie a quanto previsto dalla relazione tecnica al d.lgs. n. 148 del 2015, in tali termini la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. D'altro canto la relazione tecnica al d.lgs. n. 148 del 2015 ha assunto l'invarianza rispetto alla normativa previgente degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo gli aspetti inclusivi concernenti la disciplina delle integrazioni salariali attuati mediante i fondi di solidarietà, come specificato nella relazione tecnica al medesimo decreto legislativo.

Comma 165-quater

La disposizione è diretta a prorogare l'istituto della DIS-COLL, come disciplinata dalla disposizione medesima, nel limite massimo di 54 mln di euro per l'anno 2016 e di 24 mln di euro per l'anno 2017. Al finanziamento di tale limite di spesa si provvede con le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, risultando pertanto necessario, **ai fini della copertura della disposizione**, rideterminare il finanziamento del comma 211, eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 mln di euro il finanziamento per l'anno 2017.

Lettera e)

Misure a copertura degli interventi

Comma 161-bis

La compensazione di quota parte degli oneri derivanti dalle complessive disposizioni in esame quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016 è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Lo stesso Fondo è incrementato per 36 milioni di euro per l'anno 2017.

Comma 161-ter

La disposizione comporta economie per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori oneri per 52 mln di euro per l'anno 2017

La disposizione stabilisce il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 52 milioni di euro per l'anno 2016, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per l'anno 2017 è previsto per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 l'incremento per 52 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione.



19.141

%

Indebitamento netto

Minori spese per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori spese per 52 mln di euro per l'anno 2017

Saldo netto da finanziare

Maggiori entrate per 52 mln di euro per l'anno 2016 e maggiori spese per 52 mln di euro per l'anno 2017

Riepilogo degli effetti

Valori in mln di euro

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica) – indebitamento netto

	2016	2017	2018
Lettera a) Comma 158-ter (sterilizzazione, con recupero in anno successivo di -0,1% 2015)	-185	185	0
Lettera b) Anticipo no tax area 2016	-146,5	-43,2	0
Lettera b) Riduzione fondo occupazione Fondo occupazione	180	-53	0
Comma 161-bis	100	-36	0
Comma 161-ter	52	-52	0
Totale	0,5	0,8	0

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica) – saldo netto da finanziare

	2016	2017	2018
Lettera a) Comma 158-ter (sterilizzazione, con recupero in anno successivo di -0,1% 2015)	-185	185	0
Lettera b) Anticipo no tax area 2016	-146,5	-43,2	0
Lettera b) Riduzione fondo occupazione Fondo occupazione	300	-89	0
Comma 161-bis	0	0	0
Comma 161-ter	52	-52	
Totale	20,5	0,8	0

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

19.1h1 /



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

13 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

~~Finestra 30.60%~~
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:

“304-bis. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

304-ter. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-bis, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di *audit* o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletata in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;

b) rilevazione del rischio di inappropriately nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

304-quater. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

304-quinques Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-bis a 304-quater, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:

a) ove non ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano

30.60%

[Handwritten signatures and initials]

i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definite nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. Atti 2271), nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n.70, istituito ai sensi di quanto previsto alla lettera C.5 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015 (rep. 113/CSR);

d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA valutano congiuntamente entro il successivo 31 marzo 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015 (rep. 113/CSR);

e) ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-septies e 304-octies.

304-sexies Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-quinquies, nel periodo 1 gennaio 2016-31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa implementazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia sanitaria, ivi ricomprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, attivati ai sensi del precedente periodo, possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia sanitaria, ivi ricomprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

304-septies. In deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015, di attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione

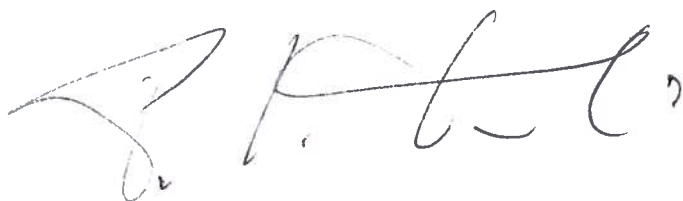
30.60%

11

di personale medico ed infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-quinquies. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati ad attivare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-sexies fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

304-octies. Le previsioni di cui al comma 304-septies, per il biennio 2016-2017 vengono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

304-nonies. L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dal 2016.



30.60/.

12

Al comma 155 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"Sulla base dei dati di consuntivo e di monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti dal primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

Relazione tecnica

La disposizione è diretta a prevedere la presentazione alle Camere dei risultati di consuntivo e di monitoraggio derivanti dall'attuazione della sperimentazione all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e in particolare della relativa conclusione come disciplinata ai sensi del comma 155. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I Relatori
Seftelli
Gio. Melli

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2003 n. 30 è stata esita

☒ POSITIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

14 DIC. 2015

[Signature]

~~*[Signature]*~~

19 112